

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

325° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	49
5 ^a - Bilancio	»	77
7 ^a - Istruzione	»	97
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	104
11 ^a - Lavoro	»	107

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	123
--	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	130
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	131

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	135
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

38^a Seduta congiunta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato

AZZOLLINI

indi del Presidente della V Commissione della Camera

Giancarlo GIORGIETTI

Intervengono il presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), professor Majocchi, accompagnato dai dottori de Nardis, Mercuri e Malizia; il presidente della Corte dei conti, professor Staderini, accompagnato dal professor Carabba e dal dottor Pala.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (Doc. LVII, n. 3): audizione dei rappresentanti dell'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)

Riprende la procedura informativa, rinviata nella seduta notturna di ieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, intervengono il professor MAJOCCHI e il dottor DE NARDIS.

Ai quesiti posti dal senatore MORANDO e dal deputato MORGANDO, replicano i dottori DE NARDIS e MERCURI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia i rappresentanti dell'ISAE per il loro intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Dopo un breve saluto del presidente AZZOLLINI, svolge il suo intervento il professor STADERINI.

Ai quesiti posti dai deputati MAURANDI e Laura Maria PENNACCHI, nonché dai senatori FERRARA, GIARETTA, PIZZINATO, GRILLOTTI, MICHELINI e MORANDO, replicano quindi il professor STADERINI, il dottor PALA e il professor CARABBA.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

39^a Seduta congiunta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

Intervengono il governatore della Banca d'Italia, professor Fazio, accompagnato dal dottor Morcaldo; il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), professor Biggeri, accompagnato dai dottori Cacioli, Oneto, Monducci, Picozzi, Del Santo e Leoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera

Audizione del Governatore della Banca d'Italia

Dopo un breve indirizzo di saluto del senatore AZZOLLINI, presidente delle Commissioni congiunte, intervengono il professor FAZIO e il dottor MORCALDO.

Ai quesiti posti dai deputati Maria Laura PENNACCHI, VISCO, CANNELLI e PERETTI, e dai senatori MORANDO, D'AMICO, FERRARA, MICHELINI CURTO, MARINO, EUFEMI e PIZZINATO, replica il professor FAZIO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il Governatore della Banca d'Italia per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Dopo un breve saluto del presidente AZZOLLINI, svolge il suo intervento il professor BIGGERI.

Ai quesiti posti dai deputati RUSSO SPENA e PERETTI, nonché dai senatori TURCI, PIZZINATO, LAURO e MORANDO, replicano quindi il professor BIGGERI, i dottori MONDUCCI e DEL SANTO.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La procedura informativa è, pertanto, conclusa.

La seduta termina alle ore 17,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

292^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 luglio.

Il relatore FALCIER comunica di avere presentato, successivamente alla seduta del 17 luglio scorso, anche gli emendamenti 6.1, 9.1, 16.100 e di avere riformulato l'emendamento 17-ter.0.2.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 7.1 e 9.0.1. Invita a ritirare gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, nonché gli emendamenti 14.0.1, 17-bis.1, 17-bis.0.1 e 17-bis.0.2. Sui rimanenti emendamenti si pronuncia in senso contrario.

Il senatore TURRONI ricorda di aver sollecitato il Presidente della Commissione affari costituzionali e il Presidente del Senato a valutare attentamente l'ammissibilità dell'emendamento del relatore 17-ter.0.3. Esso reca, a suo avviso, una norma assai grave, che implica l'assoggettamento non solo della pubblica amministrazione ma anche di enti, società e agenzie a un rapporto fiduciario con il Governo che è escluso dalla Costituzione. Peraltro, l'emendamento viene proposto mentre davanti ai giudici amministrativi si trattano i ricorsi di pubblici dipendenti che sono stati rimossi senza alcuna giustificazione.

L'emendamento appare del tutto estraneo alla materia del decreto-legge. È ben vero che questa volta il titolo del provvedimento si riferisce anche a «disposizioni urgenti ordinamentali», ma l'emendamento 17-ter.0.3 non ha alcuna attinenza con la proroga di termini, trattandosi di una norma meramente interpretativa, peraltro in senso contrario alla lettera della Costituzione.

Ribadisce, pertanto, la richiesta che sull'ammissibilità dell'emendamento 17-ter.0.3 la Presidenza della Commissione si pronunci preliminarmente.

Il presidente PASTORE sottolinea che la valutazione circa l'ammissibilità dell'emendamento 17-ter.0.3 ha tenuto conto delle considerazioni espresse dal senatore Turroni.

Dal momento che il titolo del provvedimento fa esplicito riferimento a disposizioni urgenti ordinamentali, considerata la presenza nel testo del decreto-legge di diverse disposizioni che non provvedono a prorogare termini, e malgrado egli condivida le critiche a decreti-legge *omnibus* in cui siano inserite disposizioni concernenti materie eterogenee, la Presidenza si è determinata a dichiarare ammissibile l'emendamento.

Il senatore BASSANINI osserva che il riferimento nel titolo alle disposizioni ordinamentali non può legittimare a inserire nel decreto-legge norme in contrasto con le prescrizioni dell'articolo 77 della Costituzione. Informa, quindi, di aver saputo che il Ministro della funzione pubblica non era al corrente della presentazione dell'emendamento, che però riguarda una materia di sua competenza, applicandosi al complesso delle pubbliche amministrazioni. Ne deduce che la proposta è stata avanzata in circostanze improprie, su richiesta di altri membri del Governo.

L'emendamento 17-ter.0.3, se approvato, avrebbe l'effetto di rendere incostituzionale, a suo avviso, l'articolo 6 della legge n. 145, che, secondo i giudici amministrativi e la stessa Corte costituzionale, in tanto non viola i principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto lo si interpreti nel senso che la revoca deve essere motivata con riguardo all'attività e ai comportamenti posti in essere dall'interessato.

L'emendamento del relatore introdurrebbe un meccanismo di *spoil system* generalizzato, in contrasto con i principi della Costituzione. In proposito, ricorda che il 9 luglio scorso, parlando a un convegno della Cisl, il ministro Mazzella ha affermato che non sarebbe ammissibile nel nostro ordinamento uno *spoil system* generalizzato, affermazione apprezzata in quella sede anche da Sergio D'Antoni.

Ritiene poi inammissibile contrabbandare per interpretazione autentica una disposizione, come quella di cui all'emendamento in questione, che invece interviene in modo sostanziale sulla legislazione vigente, e ribadisce la propria assoluta contrarietà a tale proposta.

In conclusione, chiede che il Ministro della funzione pubblica partecipi ai lavori della Commissione in modo da acquisire la consapevolezza

della norma che si va a introdurre, del tutto estranea all'oggetto del provvedimento.

Il senatore GIOVANNELLI invita a riconsiderare con la massima attenzione l'ammissibilità dell'emendamento 17-ter.0.3, di cui sottolinea l'assoluta gravità e immoralità. Infatti, la norma non è tesa a migliorare l'ordinamento, bensì viene proposta a seguito della soccombenza dello Stato in alcune cause contro dirigenti revocati ingiustamente dagli incarichi. Ritiene inammissibile che in uno Stato di diritto, di fronte a un giudizio avverso, l'amministrazione faccia appello al Parlamento e questo intervenga per rovesciare le sentenze. Nel merito, la norma appare incostituzionale anche per il fatto che esclude la motivazione della revoca, in contrasto con il precetto costituzionale.

Preannuncia quindi la ferma opposizione della sua parte politica su una norma che, se approvata, sarebbe impugnata immediatamente dinanzi alla Corte costituzionale e dalla Corte europea di Strasburgo.

Il senatore MANCINO propone che l'emendamento 17-ter.0.3 sia ricondotto a un autonomo disegno di legge da assegnare alla Commissione affari costituzionali: in quella sede, potrebbe svolgersi una riflessione approfondita dell'argomento.

L'emendamento appare incompatibile con l'articolo 97 della Costituzione, ma anche con le disposizioni che definiscono i limiti delle modifiche che possono apportarsi all'ordinamento attraverso la decretazione d'urgenza. Dunque, l'incostituzionalità si evidenzerebbe sia sotto il profilo del contrasto con il principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sia con riguardo alla prescrizione dell'obbligo di una motivazione per tutti i provvedimenti.

In conclusione, chiede che l'emendamento 17-ter.0.3 sia dichiarato inammissibile e che la trattazione sia comunque rinviata a una sede diversa.

Il senatore PETRINI osserva che, pur tenendo conto della diversità del titolo del decreto-legge all'esame rispetto ad analoghe iniziative, l'emendamento 17-ter.0.3 dovrebbe essere considerato estraneo alla materia del provvedimento. È grave inoltre, a suo avviso, che la proposta intervenga quando il disegno di legge di conversione sta per essere portato alla discussione dell'Assemblea.

La norma, peraltro, appare incostituzionale, in quanto contrasta con i principi del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e con il presupposto che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, in posizione di indipendenza dal potere politico.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che la questione della motivazione sia utilizzata strumentalmente dai Gruppi di opposizione. Infatti, la motivazione della revoca risiede nella stessa facoltà prevista dalla legge di modificare l'assetto degli uffici della pubblica amministrazione con l'inseri-

mento di persone che non difettino di un rapporto personale fiduciario. Del tutto distinta è la questione della rimozione di un pubblico dipendente che, a suo giudizio, è estranea alla disposizione in esame. In conclusione ritiene che l'emendamento 17-ter.0.3 sia pienamente compatibile con il dettato costituzionale.

Il senatore MAFFIOLI ricorda che norme che prevedono la facoltà di riorganizzare determinati uffici, anche attraverso la nomina di personale fiduciario, sono già presenti nell'ordinamento e riguardano in particolare le amministrazioni locali. Ricorda anche il fenomeno delle nomine effettuate dai responsabili politici del Governo precedente nell'imminenza o subito dopo le elezioni, nomine che successivamente hanno rivelato il loro intento ostruzionistico rispetto al programma del nuovo Governo.

Il presidente PASTORE conferma che la valutazione sull'ammissibilità dell'emendamento 17-ter.0.3 è stata effettuata considerando non solo il titolo del decreto-legge, ma anche il contenuto del decreto stesso. Pur non condividendo la circostanza che in un provvedimento d'urgenza siano inserite disposizioni concernenti materie molto eterogenee tra loro, nella sua responsabilità ha dovuto dichiarare ammissibile l'emendamento, tenendo conto, peraltro, dei numerosi precedenti in questo senso.

Il senatore PETRINI richiama l'attenzione sul parere della Giunta per il Regolamento, in base al quale, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento – secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione – deve essere interpretata in un modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza.

Il presidente PASTORE precisa che il parere citato, che risale all'8 novembre 1984, è stato tenuto in debita considerazione nella valutazione dell'ammissibilità dell'emendamento 17-ter.0.3: la prassi conforta l'interpretazione che induce a dichiararne l'ammissibilità.

Il relatore FALCIER dichiara di assumere la piena responsabilità formale e sostanziale dell'emendamento 17-ter.0.3. L'urgenza della disposizione deriva, a suo avviso, proprio dalla pronuncia di alcune sentenze del giudice amministrativo, basate su una interpretazione che contrasta con lo spirito che mosse il legislatore ad approvare la legge n. 145. In proposito, condivide l'osservazione del senatore Magnalbò, secondo la quale la motivazione della revoca sarebbe implicita nella legge, cioè nel principio di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di Governo indicati all'inizio della legislatura. Inoltre, non si sarebbero dovute ammettere nomine effettuate con modalità discutibili, quando le nuove Camere, appena elette, si erano già insediate. Infine, osserva che la disposizione ha contenuto analogo a quelle che prevedono che i sindaci, entro sessanta giorni

dalla loro assunzione della carica, possano revocare nomine negli enti sottoposti alla loro competenza.

Condivide tuttavia l'opinione che la materia è particolarmente complessa e delicata. Pertanto, accogliendo l'invito del senatore Mancino, ritira l'emendamento 17-ter.0.3, riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime sugli emendamenti un parere conforme a quello relatore.

Dopo aver ricordato il sofferto *iter* di conversione del decreto-legge, presso l'altro ramo del Parlamento, condivide le considerazioni in base alle quali il relatore ha ritirato l'emendamento 17-ter.0.3; ritiene tuttavia che sull'argomento sia necessario riflettere e assumere decisioni nella direzione indicata dall'emendamento del relatore.

Il senatore TURRONI fa presente che la riserva del relatore di ripresentare l'emendamento in occasione della discussione in Assemblea del disegno di legge lo induce a utilizzare tutti gli strumenti regolamentari disponibili per ostacolare l'approvazione di quella proposta.

Il senatore BASSANINI annuncia che, in considerazione della riserva del relatore e delle dichiarazioni del sottosegretario Ventucci, la sua parte politica assumerà un comportamento di ferma opposizione nel prosieguo dell'*iter*. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi definitivamente sull'inopportunità di ripresentare l'emendamento.

Il sottosegretario VENTUCCI, precisa che le dichiarazioni da lui rese devono intendersi nel senso che concorda sulla scelta del Relatore di ritirare l'emendamento 17-ter.0.3 e che esso non sarà ripresentato durante la discussione in Assemblea.

Il relatore FALCIER dichiara di escludere la ripresentazione dell'emendamento 17-ter.0.3 durante la discussione in Assemblea, al fine di agevolare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.

I subemendamenti 1.1A/2 e 1.1A/3 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti; l'emendamento 1.1A del relatore, posto in votazione, è invece approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 1.1B/2, 1.1B/1 e 1.1B/3; gli emendamenti 1.1B ed 1.1C del relatore sono posti separatamente in votazione ed approvati.

Quindi si passa alla votazione degli emendamenti al decreto-legge.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.1 a 1-bis.1.

Risulta, poi, accolto l'emendamento 1-*bis*.100, formulato dal RELATORE per recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio in merito al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, mentre sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 1-*bis*.4 a 1-*bis*.0.6.

I senatori MAGNALBÒ, MAFFIOLI, TURRONI e PETRINI trasformano gli emendamenti a propria firma 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.7, 1-*bis*.0.8 e 1-*bis*.0.5 in un ordine del giorno del seguente tenore: «Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa diretta a garantire la possibilità di mantenere il posto ricoperto fino al conseguimento del quarantesimo anno di servizio e non oltre i 75 anni di età per il personale docente dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, compresi coloro che siano nelle condizioni di cessare dal servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge».

Il relatore FALCIER, mutando il parere precedentemente espresso sugli emendamenti in questione, si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno ora illustrato e dichiara la propria disponibilità a trovare una soluzione al problema della prosecuzione del rapporto di lavoro del personale docente dell'Alta Formazione Artistica e Musicale nell'ambito del generalizzato innalzamento dell'età pensionabile, oggetto di uno specifico disegno di legge sul quale è relatore.

Il sottosegretario VENTUCCI si dichiara disponibile ad accettare l'ordine del giorno illustrato.

Su richiesta dei proponenti l'ordine del giorno è comunque posto in votazione e risulta approvato.

Con successive distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti da 2.1 a 4.4, mentre viene approvato l'emendamento 4.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.0.1 e 5.1.

Risultano invece accolti gli emendamenti 5-*bis*.100 e 5-*ter*.100, formulati dal RELATORE per recepire condizioni poste dalla Commissione bilancio in merito, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 5-*bis*, ed al comma 2 dell'articolo 5-*ter*.

Dopo che l'emendamento 5-*ter*.0.1 è stato posto in votazione e respinto, viene approvato l'emendamento 5-*quater*.100 del RELATORE, con il quale è recepita una condizione formulata nel parere della Commissione bilancio; risulta, pertanto, precluso il successivo emendamento 5-*quater*.1.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 6.1, 7.2, 7.1 e 7.3.

Accogliendo quanto richiesto nel parere della Commissione bilancio, il relatore FALCIER riformula il proprio emendamento 8.0.3 (testo 2), sopprimendo il comma 2 di tale proposta emendativa; l'emendamento così riformulato 8.0.3 (testo 3) viene quindi posto in votazione ed approvato.

La senatrice THALER ritira gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

Sono, invece, respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.0.2 e 10-*bis*.1.

L'emendamento 12.2 del relatore, posto in votazione, viene approvato, mentre risulta respinto l'emendamento 12.1.

L'emendamento 12-*bis*.1 viene approvato, mentre respinti risultano gli identici emendamenti 13.2 e 13.3.

L'emendamento 14.3 del relatore, posto in votazione, viene approvato mentre risultano respinti con distinte votazioni i successivi emendamenti 14.1 e 14.2.

Il senatore BOSCETTO, dopo aver ritirato l'emendamento 14.0.1, riformula il proprio emendamento 14.0.2, in ottemperanza a quanto richiesto dal parere reso dalla Commissione bilancio, sopprimendo i primi due commi di quella proposta emendativa, sui quali vi è il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; l'emendamento così riformulato 14.0.2 (testo 2), con il parere favorevole del relatore, viene quindi posto in votazione e risulta approvato, come anche il successivo emendamento 16.100.

Il senatore SCARABOSIO ritira il proprio emendamento 17-*bis*.1.

Con successive, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, mentre sono ritirati gli emendamenti 17-*ter*.1 e 17-*ter*.0.1.

Il relatore FALCIER, alla luce di una condizione esplicitata nel parere della 5^o Commissione, riformula il proprio emendamento 17-*ter*.0.2 (testo 2), aggiungendo, in fine, il periodo indicato nel parere richiamato. L'emendamento così riformulato 17-*ter*.0.2 (testo 3) viene quindi posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore BASSANINI interviene per annunciare il proprio voto di astensione sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge all'esame, in quanto il decreto-legge n. 147 contiene diverse disposizioni discutibili e ribadisce che la propria posizione sarebbe stata fortemente contraria al provvedimento stesso se non fosse stato ritirato l'emendamento 17-*ter*.0.3 del relatore in materia di *spoils-system*. Quanto alle dichiarazioni prima rese dal rappresentante del Governo, ricorda che si assiste frequentemente a dichiarazioni con le quali si lamenta un atteggiamento ostruzionistico della burocrazia e che sono spesso effettivamente giustificate dagli atteggiamenti di alcuni dirigenti pubblici; tuttavia, non può dimenticarsi che senza le amministrazioni pubbliche non è possibile attuare alcuna politica in nessun settore e che non può colpirsi indiscriminatamente tutta la dirigenza pubblica a causa del comportamento di alcuni suoi rappresentanti. Ricorda, inoltre, che nella

scorsa legislatura sono state approvate numerose disposizioni in materia, quali quelle in materia di temporaneità degli incarichi, di responsabilità dei dirigenti, di riforma degli uffici alle dirette dipendenze dei Ministri, per i quali si è previsto specificamente la nomina *intuitu personae*, nonché norme che consentono – laddove vi è un vertice politico eletto direttamente, come nel caso dei sindaci – che vi sia una ampia discrezionalità nella scelta degli amministratori e nella loro possibile revoca.

Condizione indispensabile per avere una pubblica amministrazione responsabile è l'armonizzazione del diritto, da una parte, ad avere un'amministrazione leale ed efficiente, e dell'esigenza, dall'altra, che i dirigenti pubblici non siano soggetti ad arbitrarie decisioni del vertice politico. Si possono anche ritenere non adeguate le scelte operate nelle precedenti legislature, ma le modifiche richiedono una sede di attenta valutazione, che non può essere quella prospettata con la proposta emendativa che il relatore ha opportunamente ritirato, evitando soluzioni che delineino un brutale sistema di *spoils-system* come anche quelle che garantiscano l'inamovibilità dei dirigenti pubblici.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara di condividere molte delle considerazioni svolte dal senatore Bassanini.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore FALCIER a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni approvate, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PASTORE comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 è anticipata alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

293^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1188) CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del software libero nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio 2003.

Il presidente MAGNALBÒ ringrazia il ministro Stanca per la sua presenza e lo invita, dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva sul *software* a codice sorgente aperto, a pronunciarsi sull'utilità di intervenire con le disposizioni di cui al disegno di legge in titolo.

Il ministro STANCA sottolinea l'importanza dell'argomento trattato nel disegno di legge n. 1188 e ne apprezza i contenuti. Tuttavia, a suo avviso, l'iniziativa rischia di risultare inadeguata per eccessiva rigidità, di fronte a una materia che per sua natura è in continua evoluzione e che soprattutto si trova ancora in una fase iniziale di applicazione. Tale impressione è confermata dall'indagine svolta dalla Commissione istituita presso il Ministero, che dà finalmente un quadro completo della questione del *software* nella pubblica amministrazione, formulando considerazioni conclusive che il Governo farà proprie.

In particolare, mentre il disegno di legge prospetta una azione in favore di una tecnologia, il rapporto della Commissione privilegia un atteggiamento di neutralità, nel presupposto che non la legge, ma la convenienza in concreto, indicherà quale è di volta in volta la tecnologia migliore. Si tratta, a suo avviso, di non predeterminare rigidamente una scelta, per non rischiare di alterare il mercato, bensì di avvantaggiarsi proprio dal confronto delle tecnologie.

In tale prospettiva potrebbero risultare maggiormente efficaci, a suo giudizio, direttive o linee-guida che il Governo intende emanare nella materia, nelle quali, saranno trasfuse le conclusioni della Commissione e in cui si stabilisca, fra l'altro, l'obbligo per la pubblica amministrazione di inserire nei progetti anche le tecnologie *open source*, la clausola dell'acquisto del *software* in piena proprietà, il favore per il riuso del *software*, la possibilità di svolgere ispezioni sul codice sorgente e assicurare una formazione del personale anche sui programmi *open source*. Le direttive saranno presentate alla Conferenza unificata al fine di garantire una certa omogeneità di principi nelle amministrazioni centrali, regionali e locali, e saranno quindi sottoposte all'attenzione della Commissione affari costituzionali.

Il relatore MALAN sottolinea l'importanza dell'indagine conoscitiva svolta. Prendendo atto del parere espresso dal Ministro, chiede, tuttavia, se sia consigliabile stabilire in via legislativa, come propone il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, una esenzione delle cessioni di *software* libero dall'applicazione delle disposizioni sul diritto d'autore.

Il ministro STANCA sottolinea che nell'indagine conoscitiva un capitolo specifico è dedicato al riuso del *software* della pubblica amministrazione. Emergono indicazioni sulle procedure da osservare, in particolare sui controlli da effettuare affinché le disposizioni vigenti, attualmente disattese, siano effettivamente applicate. Altro è, invece, la questione del riuso del *software* presso i soggetti diversi dalla pubblica amministrazione; in proposito è necessario svolgere una approfondita riflessione, in modo da perseguire obiettivi di risparmio senza inibire lo sviluppo dell'industria nazionale del *software*.

Il senatore VITALI ringrazia il Ministro per essere intervenuto davanti alla Commissione. Pur condividendo la preferenza per strumenti non legislativi, ritiene necessario che alcuni principi fondamentali siano definiti. Dal momento che l'intento dei presentatori del disegno di legge è nel senso di favorire il principio del pluralismo informatico, piuttosto che la scelta per l'una o l'altra delle tecnologie, auspica che sul disegno di legge in esame non vi sia comunque un pronunciamento negativo e che la trattazione sia rinviata in attesa di valutare le direttive o linee-guida preannunciate dal Governo, anche al fine di considerare – alla luce di quelle – la possibilità di non insistere per la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il ministro STANCA dichiara la disponibilità del Governo a operare nel senso auspicato dal senatore Vitali e preannuncia che le indicazioni da parte del Governo sulla materia saranno presentate alla Commissione entro la fine dell'anno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2402**al disegno di legge di conversione****Art. 1.****1.1A/1**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.1A, sopprimere il comma 1-bis.
filetto>

1.1A/2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.1A, sopprimere il comma 1-ter.
filetto>

1.1A/3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.1A, al comma 1-ter, dopo la parola: «finanzia-
tori» aggiungere la seguente: «pubblici».*
filetto>

1.1A

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali è prorogato per altri 12 mesi.

1-ter. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".

1.1B/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.1B, al comma 1-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2003».

1.1B/1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.1B, al comma 1-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «1° gennaio 2004».

1.1B/3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.1B, al comma 1-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «30 marzo 2004».

1.1B

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 31 dicembre 2004, il Governo è delegato ad emanare"».

1.1C (già 2.0.2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003"».

al testo del decreto-legge**Art. 1.****1.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2004» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».

Art. 1-bis.**1-bis.2**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "75.000 euro";

b) al comma 6, in fine, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

1-bis.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento".

1-ter. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere in fine le seguenti parole: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento"».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

1-bis.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

1-bis.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui l'intervento di ristrutturazione sia effettuato al fine di ridurre la vulnerabilità sismica dell'edificio, l'agevolazione è elevata al 41% e il termine è prorogato al 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

1-bis.0.2

BASTIANONI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di incentivi per i settori tessile dell'abbigliamento e calzaturiero)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «non si applicano ai contributi in conto interessi nonché» sono inserite le seguenti: "ai contributi in conto capitale in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e"».

1-bis.0.3

BASTIANONI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'imprenditoria femminile)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "ai contributi in favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e"».

1-bis.0.4

BASTIANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di incentivi in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico «quick-response»)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "alle incentivazioni in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico "quick response" nel settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

1-bis.0.6.

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 90 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1-bis.0.1

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Proroga dei termini in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, il personale docente dell'Alta Formazione Artistica e Musicale può a domanda mantenere il posto ricoperto fino al conseguimento del quarantesimo anno di servizio e non oltre i 75 anni di età».

1-bis.0.7

MAFFIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter,

(Disposizioni in materia di personale docente A.F.A.M.)

«1. Al personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale (A.F.A.M.) si applica, a domanda, la proroga di mantenimento sul posto ricoperto fino al conseguimento del quarantesimo anno di servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, con limite massimo di 75 anni di età».

1-bis.0.8TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Proroga del termine di servizio per il personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale – A.F.A.M)

1. Al personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale (A.F.A.M.) è consentita, su domanda, la permanenza in servizio fino al

conseguimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva, ovvero fino al compimento del 75° anno di età».

1-bis.0.5

PETRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di personale docente A.F.A.M.)

1. Al personale docente dell'A.F.A.M. è consentita, su domanda, la permanenza in servizio fino al conseguimento del quarantesimo anno di contribuzione ovvero fino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

Art. 2.

2.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola «2004» con la seguente: «2003».

2.0.1

THALER, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Detassazione del reddito di impresa reinvestito)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposta in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è

documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

«Art. 2-ter.

(Disposizioni in materia di tassa sui superalcolici e accisa sul tabacco)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la tassa sui superalcolici è aumentata del 55%.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40%».

Art. 3.

3.1

STIFFONI, PIROVANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2004» con le seguenti: «31 ottobre 2003».

4.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle disposizioni relative agli impianti di protezione antincendio, che entrano in vigore a partire dal 31 luglio 2003».

4.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

4.0.1

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di espropriazione di pubblica utilità)

1. Limitatamente alle reti energetiche, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 2004».

Art. 5.**5.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-bis.**5-bis.100**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003» con le parole: «pari ad euro 100.000 per il 2004, ad euro 300.000 per il 2005 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2006» e, dopo le parole: «corrispondente riduzione», inserire le seguenti: «delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005».

Art. 5-ter.**5-ter.100**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presenta articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

5-ter.0.1

BOLDI, BRIGNONE, STIFFONI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-quater.**

1. Per i soggetti che alla data del 11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono prorogati al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e 2 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trimestrale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5-quater.**5-quater.100**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.***5-quater.1**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti:
«30 giugno 2003».***Art. 6.****6.1**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento CEE 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia s. p. a., alle singole scadenze, le somme spettanti».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario)».

Art. 7.**7.2**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «in vigore del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

7.1

MARINI, MANCINO, FLAMMIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole "entro 18 mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro 24 mesi"».

7.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17-ter.

Art. 8.**8.0.3**

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Adempimenti relativi al registro delle imprese)

1. All'articolo 31, comma 2-*bis*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole "a norma di legge" sono inserite le seguenti: ", salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo"».

8.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Adempimenti relativi al registro delle imprese)

1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine di cui all'articolo 31, comma 2-*bis* della legge 24 novembre 2000, n. 340 è fissato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dallo stesso articolo 31.

2. La maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 si applica fino al 31 ottobre 2003».

8.0.3 (testo 3)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Adempimenti relativi al registro delle imprese)*

1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine di cui all'articolo 31, comma 2-bis della legge 24 novembre 2000, n. 340 è fissato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dallo stesso articolo 31».

8.0.1

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Gli adempimenti relativi al registro delle imprese per gli atti previsti dagli articoli 2383, 2400, 2435, 2435-bis, del Codice civile, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2003.

2. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003».

8.0.2

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003».

Art. 9.**9.1**

IL RELATORE

Al comma 1 le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi».

9.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni anti-incendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio)

All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, le parole "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

9.0.2

TAROLLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2004" e "30 settembre 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e

100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10-bis.

10-bis.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 12

12.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola «calamitosi» con la seguente: «meteorologici».

Conseguentemente, modificare in conformità il comma 2 e la rubrica.

12.1

VITALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «novembre».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola: «novembre».

Art. 12-bis.**12-bis.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola «differito» con la seguente: «prorogato».

Art. 13.**13.2**

ACCIARINI

13.3TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 14.**14.3**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «dall'articolo 9, comma 2, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

14.1

CAVALLARO, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento alla scuola di perfezionamento in diritto civile istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 965, il termine di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, è prorogato fino all'anno accademico 2005-2006».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni in materia di scuole di specializzazione».

14.2

CAVALLARO, MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, non si applica alla scuola di perfezionamento in diritto civile istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 965. L'offerta formativa della scuola di perfezionamento in diritto civile è da ritenersi complementare rispetto a quella delle scuole di specializzazione per le professioni legali e non può in ogni caso considerarsi equipollente ad essa. Il titolo rilasciato dalla medesima scuola è erogato nell'ambito del sistema dei crediti formativi universitari».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni in materia di scuole di specializzazione».

14.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale della Polizia di Stato)

1. Allo scopo di razionalizzare l'utilizzazione delle disponibilità alloggiative per il personale dipendente, il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, speciali modalità per agevolare il recupero delle unità abitative occupate in difetto di concessione o dei requisiti richiesti per la concessione, prevedendo che, in caso, di rilascio entro il termine di sei mesi dalla richiesta, il pagamento delle somme dovute ed eventualmente non corrisposte possa essere limitato agli ultimi cinque anni e possa essere effettuato ratealmente. Allo stesso fine, sono sanate, a tutti gli effetti, le eventuali irregolarità ed omissioni inerenti alla concessione degli alloggi ed alla percezione dei canoni e

delle altre spese, eventualmente verificatesi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto».

14.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato)

1. I termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente indetto con provvedimento dell'8 novembre 1996, già prorogati per effetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, nonché quelli dei concorsi per allievo agente riservati ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono prorogati fino al 30 giugno 2004, per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati.

2. Per la successiva assunzione di agenti tramite concorso, compatibilmente con i vincoli normativi vigenti in materia di reclutamento di personale, la riserva dei posti per i volontari in ferma prefissata ed in ferma breve di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è incrementata di una percentuale tale da compensare la riserva non applicata per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, 6 aprile 2001 e 15 marzo 2002».

14.0.2 (testo 2)

BOSCHETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato)

1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, 6 aprile 2001 e 15 marzo 2002».

Art. 16.**16.100**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173».

Art. 17-bis.**17-bis.1**

SCARABOSIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 8, comma 10, lettera c), n. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione».

17-bis.0.1

THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Proroga delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003".

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti "32,5 per cento"».

17-bis.0.2

THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Proroga delle agevolazioni per il gas metano)

1. All'articolo 21, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003".

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti "32,4 per cento"».

Art. 17-ter.**17-ter.1**

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

17-ter.0.1

VALDITARA, BONGIORNO, MAGNALBÒ

17-ter.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater.

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

17-ter.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater.

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

17-ter.0.2 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater.

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

17-ter.0.3/7

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, sopprimere il comma 1.

17-ter.0.3/11

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «la facoltà di revoca» fino alla fine del comma con le parole «le nomine di cui al predetto articolo si configurano quali provvedimenti amministrativi sottoposti al sindacato del Giudice amministrativo non diversamente da tutti gli atti amministrativi che coinvolgono posizioni di interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 113 della Costituzione, e, diversamente dagli atti politici, non sono liberi nella scelta dei fini, ma sono legati, pure nell'ampia discrezionalità che caratterizza l'alta amministrazione, ai fini segnati dall'ordinamento giuridico».

17-ter.0.3/12

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «la facoltà di revoca» fino alla fine del comma con le parole «la eventuale revoca venga disposta esclusivamente sulla base di una idonea motivazione che tenga conto anche delle osservazioni del destinatario dell'atto allo scopo di garantire, attraverso l'ingresso nel procedimento di tutti gli interessi coinvolti dall'emanando provvedimento, una tendenziale imparzialità nell'esercizio della funzione amministrativa e un pieno sindacato giurisdizionale da parte del giudice eventualmente adito».

17-ter.0.3/13

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «la facoltà di revoca» fino alla fine del comma con le parole «la revoca si intende necessaria solo quando, a seguito di una ponderata valutazione della personalità del soggetto nominato dal precedente Governo, risulti ragionevole il convincimento che la sua attività di direzione non sia esercitata con il connotato della imparzialità e nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica».

17-ter.0.3/6

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1, sopprimere le parole «per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico».

17-ter.0.3/14

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «è esercitata» fino alla fine del comma con le parole «deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento in modo tale da porre il destinatario del provvedimento di revoca in condizioni di capire le ragioni che hanno indotto il Governo a procedere al ricambio nel posto di vertice».

17-ter.0.3/15

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «senza ulteriore motivazione» fino alla fine del comma con le parole «nelle sole ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione. La revoca degli incarichi di direzione degli uffici deve essere congruamente motivata e documentata a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione».

17-ter.0.3/10

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole «senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico» con le parole «mediante una congrua motivazione in merito alla decisione di non consentire al dirigente la continuazione dell'incarico conferito».

17-ter.0.3/5

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 1, sostituire le parole «senza ulteriore motivazione» con le seguenti «con provvedimento motivato, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione».

17-ter.0.3/8

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, sopprimere il comma 2.

17-ter.0.3/17

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 2 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «la facoltà di revoca» fino alla fine del comma con le parole «le nomine di cui al predetto articolo si configurano quali provvedimenti amministrativi sottoposti al sindacato del Giudice amministrativo non diversamente da tutti gli atti amministrativi che coinvolgono posizioni di interesse legittimo e, diversamente dagli atti politici, non sono liberi nella scelta dei fini, ma sono legati, pure nell'ampia discrezionalità che caratterizza l'alta amministrazione, ai fini segnati dall'ordinamento giuridico.».

17-ter.0.3/18

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, Al comma 2 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «la facoltà di revoca» fino alla fine del comma con le parole «la eventuale revoca venga disposta esclusivamente sulla base di una idonea motivazione che tenga conto anche delle osservazioni del destinatario dell'atto allo scopo di garantire, attraverso l'ingresso nel procedimento di tutti gli interessi coinvolti dall'emanando provvedimento, una tendenziale imparzialità nell'esercizio della funzione amministrativa e un pieno sindacato giurisdizionale da parte del giudice eventualmente adito.».

17-ter.0.3/19

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 2 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «la facoltà di revoca» fino alla fine del comma con le parole «la revoca si intende necessaria solo quando, a seguito di una ponderata valutazione della personalità del soggetto nominato dal precedente Governo, risulti ragionevole il convincimento che la sua attività di direzione non sia esercitata con il connotato della imparzialità e nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica».

17-ter.0.3/4

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 2, sopprimere le parole «per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico,».

17-ter.0.3/20

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 2 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «è esercitata» fino alla fine del comma con le parole «deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento in modo tale da porre il destinatario del provvedimento di revoca in condizioni di capire le ragioni che hanno indotto il Governo a procedere al ricambio nel posto di vertice.».

17-ter.0.3/21

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 2 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «senza ulteriore motivazione» fino alla fine del comma con le parole «nelle sole ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione. La revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali deve essere congruamente motivata e documentata a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.».

17-ter.0.3/3

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 2, sostituire le parole da «senza ulteriore motivazione» fino alla fine del comma, con le seguenti « con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.».

17-ter.0.3/16

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, Al comma 2 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole «senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico» con le parole « mediante una congrua motivazione in merito alla decisione di non consentire al dirigente la continuazione dell'incarico conferito.».

17-ter.0.3/2

BASSANINI, VILLONE

17-ter.0.3/9

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, sopprimere il comma 3.

17-ter.0.3/22

PETRINI, CAVALLARO

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 3 dell'articolo 17-quater, sostituire le parole da «a tutte le nomine comunque conferite» fino alla fine del comma con le parole «ai soli incarichi dirigenziali concernenti i ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli incarichi di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato, ove è prevista tale figura.».

17-ter.0.3/1

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento 17-ter.0.3, al comma 3, sostituire le parole da «a tutte le nomine» fino alla fine del comma, con le seguenti «alle nomine di direzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri».

17-ter. 0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145)

1. L'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145 in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Ministri, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

2. L'articolo 6, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in combinato disposto con gli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che la facoltà di revoca delle nomine conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché di quelle conferite o comunque rese operative fino alla data di insediamento del nuovo Governo, ivi prevista per difetto di rapporto personale fiduciario dell'incarico, è esercitata dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dai Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, senza ulteriore motivazione, mediante il solo invio della comunicazione della revoca al titolare dell'incarico.

3. L'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, si interpreta nel senso che la conferma, la revoca, la modifica o il rinnovo si riferiscono a tutte le nomine comunque conferite o deliberate dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

253^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
ZANCAN*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1986-B) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

Interviene il senatore FASSONE il quale richiama l'attenzione sul carattere non fisiologico e quasi al limite della patologia istituzionale della situazione che si è venuta a determinare a seguito delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento in quanto le stesse, in ordine ad aspetti essenziali del disegno di legge, hanno riproposto senza alcun correttivo un indirizzo che già il Senato aveva ritenuto di non condividere sulla base di argomentazioni di ordine costituzionale riferite ad alcuni passaggi fondamentali dell'articolato.

Il senatore Fassone preannuncia quindi il suo voto contrario sul disegno di legge in titolo, da un lato, proprio perchè non è possibile accettare il testo approvato dalla Camera laddove lo stesso rappresenta la riproposizione pura e semplice di un indirizzo non condiviso dal Senato in occasione della precedente lettura e, dall'altro, in quanto non è politicamente percorribile né istituzionalmente corretta la via della reintroduzione nel testo di quelle norme già approvate dal Senato, considerato che ciò determinerebbe una non opportuna contrapposizione istituzionale.

Adduce poi considerazioni attinenti al merito che, in via ulteriore, giustificano il suo voto contrario e che il senatore Fassone riassume nei seguenti tre ordini di argomentazioni.

L'articolato, in primo luogo, è in realtà un indulto camuffato, come emerge dal confronto con il comma 5 dell'articolo 672 del codice di procedura penale, e in quanto tale può essere approvato, contrariamente a quanto sta accadendo, solo con l'osservanza del disposto dell'articolo 79 della Costituzione che, in materia di amnistia ed indulto, richiede il voto favorevole espresso da un quorum qualificato.

Il disegno di legge inoltre dà luogo a disparità di trattamento – ad esempio, tra concorrenti nel medesimo reato che risentano di vicende processuali differenti – che non sono affatto giustificate e che quindi con molta probabilità saranno destinate ad essere censurate dalla Corte costituzionale.

Altra perplessità riguarda la deroga di cui all'articolo 3, introdotta dalla Camera dei deputati con riferimento all'espulsione degli stranieri, per il caso di detenute madri. Si tratta - continua il senatore Fassone che si dichiara d'accordo con le osservazioni critiche già espresse sul punto dal relatore Borea – di una novità dalle conseguenze paradossali in quanto fa sì che, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, una straniera madre clandestina non autrice di reati venga trattata in modo peggiore rispetto ad una straniera madre detenuta, potendo solo quest'ultima avvalersi del beneficio in esame.

Il senatore Fassone ribadisce quindi, per le ragioni sopra esposte, la sua ferma contrarietà al disegno di legge in titolo ed indica quale unica via percorribile quella, limpida e senza controindicazioni, di procedere nell'esame dei disegni di legge che sono all'ordine del giorno della Commissione in materia di amnistia ed indulto. Chiede, con l'occasione, che ne sia disposta la congiunzione con l'esame del disegno di legge in titolo per verificare se sussistono le condizioni politiche per l'adozione di un atto di clemenza.

Il senatore Luigi BOBBIO preannuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale e ribadisce la sua ferma opposizione all'iniziativa in esame, non solo in coerenza con l'atteggiamento fin qui assunto ma anche perché le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ampliano ulteriormente i presupposti applicativi del beneficio rispetto al testo approvato dal Senato. Ritiene altresì che l'atteggiamento di forte avversione nei confronti del disegno di legge in titolo sia pienamente rispondente all'orientamento di un gran numero di cittadini e conclude facendo rinvio alle considerazioni fin qui già espresse nel corso dell'esame.

Il presidente ZANCAN dichiara quindi chiusa la discussione generale e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati, a partire da quelli relativi all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore FASSONE ritiene che le argomentazioni svolte in sede di discussione generale motivino sufficientemente la soppressione dell'articolo 1 come proposto dall'emendamento 1.1, a sua firma.

Il senatore Luigi BOBBIO, dopo aver fatti propri gli emendamenti all'articolo 1, a firma del senatore Tirelli, li dà per illustrati, dando altresì conto dell'emendamento 1.60 ed evidenziando di ritenere indispensabile che, ove il provvedimento fosse approvato, esso preveda comunque la non applicabilità della sospensione della pena detentiva ai condannati per reati particolarmente odiosi quali quelli in materia di pedofilia e violenza sessuale.

Il relatore BOREA, in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1, invita i presentatori dell'emendamento 1.1 a ritirarlo, esprimendo in caso diverso parere contrario; analogo invito al ritiro rivolge al senatore Luigi Bobbio per quel che concerne l'emendamento 1.60, altrimenti rimettendosi alla decisione della Commissione. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato lettura del parere della speciale Commissione in materia d'infanzia e di minori, la Commissione passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per una dichiarazione preliminare sul complesso degli emendamenti ha la parola il senatore CALVI, il quale invita tutti i presentatori al ritiro degli emendamenti, con riserva di ripresentazione in Assemblea, stante la necessità di conferire al dibattito e all'esame del provvedimento il giusto risalto e l'indispensabile approfondimento che non risultano garantiti dalla scarsa partecipazione ai lavori dell'odierna seduta.

Il senatore MARITATI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.1 a condizione che l'invito sia accolto da tutti i presentatori, mentre il senatore Luigi BOBBIO a nome del Gruppo di appartenenza, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 che, ove fosse ritirato da parte dei proponenti, è sua intenzione fare proprio.

Interviene successivamente il senatore DALLA CHIESA per dichiarare il voto contrario all'emendamento 1.1 che, se approvato, produrrebbe l'effetto di vanificare la portata dell'intero disegno di legge. Dopo aver ricordato le riserve espresse dal suo Gruppo sul testo originario, dichiara di ritenere che il testo che perviene dalla Camera contenga invece quegli elementi di equilibrio che ne giustificano l'approvazione.

Ha poi nuovamente la parola il senatore CALVI il quale, pur riconoscendo l'indubbia coerenza logica delle argomentazioni svolte dal senatore Fassone, reputa che le stesse pecchino di non sanabili contraddizioni sul piano politico. Innanzitutto perché si sostiene un'aprioristica incostituzionalità delle norme, problematica già sollevata e respinta sia dal Senato che dalla Camera nel corso delle precedenti letture: a tale proposito ricorda – tra l'altro – l'impegno profuso dal relatore Borea proprio in relazione a questa specifica problematica.

In secondo luogo, la tesi del senatore Fassone, che indica quale strada maestra da seguire quella di un vero e proprio provvedimento clemenziale, trascura di tenere conto della indisponibilità dichiarata da parte di ampi settori della maggioranza a perseguirla.

Conclusivamente, rilevato come si imponga in questa fase a tutte le forze politiche una chiara assunzione di responsabilità, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, dichiara la contrarietà all'emendamento soppressivo 1.1. e, preannuncia il voto favorevole sul disegno di legge, di cui l'articolo 1 costituisce il fondamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MODIFICA DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già fissata per le ore 14,30, è convocata mezz'ora dopo la conclusione della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,30.

254^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(885-B) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio scorso.

Prende brevemente la parola la relatrice ALBERTI CASELLATI, che si sofferma sul contenuto degli emendamenti da lei presentati richiamando in particolare l'attenzione su quelli relativi all'articolo 6 e all'articolo 10 i

quali, coerentemente con le indicazioni emerse nel corso del dibattito fin qui svoltosi, intendono ripristinare nella sostanza l'originario testo approvato dal Senato con riferimento sia alla problematica dell'attività sotto copertura, sia alla possibilità di consentire il ricorso alle speciali misure di protezione.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ritira gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto dei pareri espressi dalla 1^a Commissione permanente in riferimento all'emendamento 10.1 e dalla 5^a Commissione permanente in riferimento all'emendamento 11.100.

Il senatore Luigi BOBBIO modifica l'emendamento 10.1 riformulandolo nell'emendamento 10.1 (nuovo testo) che recepisce la condizione posta nel parere espresso dalla 1^a Commissione permanente.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, senza discussione, sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati modificati gli articoli 4 e 5 del disegno di legge rispetto al testo licenziato dal Senato, si passa all'esame dell'articolo 6.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 6, la relatrice ALBERTI CASELLATI ritira l'emendamento 6.2 ed esprime parere favorevole sugli altri emendamenti relativi allo stesso articolo 6.

Concorda la rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il senatore CALVI e il senatore ZANCAN hanno annunciato il loro voto contrario, sono separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 6.1 e 6.3, quest'ultimo di contenuto identico agli emendamenti 6.4 e 6.5, nonché l'articolo 6 come emendato.

Non essendo state apportate modificazioni agli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge rispetto al testo licenziato dal Senato, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, la relatrice ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sull'emendamento 10.1 (nuovo testo), in quanto teme che la proposta di riformulazione in esso contenuta possa non essere compresa dalla Camera dei deputati, e parere favorevole sull'emendamento 10.3.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO concorda con la relatrice e invita il senatore Luigi Bobbio a ritirare l'emendamento 10.1 (nuovo testo) sottolineando l'esigenza di evitare interventi che modifichino in modo eccessivo, e al di là dello stretto indispensabile, il testo in discussione al fine di facilitarne l'ulteriore *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Luigi BOBBIO non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 10.1 (nuovo testo) e annuncia il voto favorevole su di esso sottolineando come tale proposta emendativa non implichi alcuna rilevante differenza sul piano normativo rispetto al rinvio all'articolo 4 del decreto-legge n. 374 del 2001 contenuto nell'articolo 10 del disegno di legge in discussione e sia, piuttosto, ispirata dall'esigenza di formulare la disposizione in materia di attività sotto copertura in modo esplicito, così da evitare i problemi interpretativi che possono nascere dall'utilizzo della tecnica del rinvio.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 10.1 (nuovo testo).

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 10.2 – di contenuto identico all'emendamento 10.3 – e l'articolo 10 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 e, dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, la relatrice ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Concorda la rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 10.0.1, di contenuto identico agli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 10.0.4.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 11.

Dopo che la RELATRICE ha rinunciato a illustrare l'emendamento 11.100, la rappresentante del GOVERNO esprime su di esso parere favorevole.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 11.100, nonché l'articolo 11 come emendato.

Senza discussione, è poi posto ai voti e approvato l'articolo 12 del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni agli articoli 13, 14 e 15 del disegno di legge in titolo, rispetto alle corrispondenti disposizioni

del testo licenziato dal Senato in prima lettura, si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Interviene il senatore CALVI per dichiarazione di voto e con l'occasione ricorda come il voto contrario espresso dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo su tutti gli emendamenti presentati non ha voluto certo significare una contrarietà all'iniziativa in esame che è stata invece sempre sostenuta con profonda convinzione. La posizione assunta è diretta invece ad affermare l'importanza di avere al più presto una legge sul tema: esigenza, questa, che risponde ad un interesse prevalente rispetto all'altro – pur meritevole – di apportare ulteriori miglioramenti al testo. Per tale ragione non comprende la volontà fin qui espressa dalla maggioranza di emendare ulteriormente il testo, salvo ipotizzare difficoltà politiche all'interno della stessa e ritenere che dietro le affermazioni di adesione vi sia in realtà una volontà occulta o surrettizia di impedire l'approvazione della legge. Dopo aver manifestato apprezzamento per le parole e l'impegno del ministro Stefania Prestigiacomo, il senatore Calvi ribadisce come sarebbe stato opportuno approvare il testo licenziato dalla Camera dei deputati in ragione dei miglioramenti introdotti, ma anche per l'esigenza di confermare gli impegni assunti nella conferenza di Palermo del dicembre 2000 e quelli connessi al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. Si tratta di un intervento che costituisce una misura di civiltà giuridica che porrebbe l'Italia all'avanguardia, dovendosi peraltro ricordare come in astratto un testo possa essere sempre migliorato ma che tale interesse, dopo così numerose letture, deve cedere di fronte alla necessità di rafforzare l'azione di contrasto delle particolari forme di criminalità considerate dai reati in questione.

Annuncia quindi il voto di astensione ribadendo profondo disagio per quanto sta avvenendo.

Il presidente Antonino CARUSO, in replica alle dichiarazioni del senatore Calvi, sottolinea ancora una volta come gli emendamenti approvati rispondano a reali esigenze in quanto intervengono su aspetti che sono determinanti per assicurare strumenti efficaci per la lotta alla criminalità interessata dalle nuove previsioni, dovendosi infatti ritenere prevalente nel caso di specie l'interesse a varare una legge che offra strumenti efficaci piuttosto che favorire una rapida entrata in vigore di un provvedimento che risulterebbe altrimenti monco. Non comprende quindi l'atteggiamento del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo ricordando la celerità dell'esame fin qui svolto presso il Senato e il clima di proficua collaborazione fra maggioranza e opposizione in cui lo stesso si è svolto.

Segue una breve replica del senatore CALVI che, dopo aver ribadito il significato che egli intendeva attribuire al voto di astensione rispetto ad una legge che invece è voluta dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, modifica la posizione precedentemente espressa e dichiara che la sua parte politica non parteciperà al voto.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sottolineando la necessità di varare una legge che sia realmente efficace e, come tale, contenente previsioni che consentano l'impiego dei più volte ricordati strumenti di indagine che si sono dimostrati particolarmente adatti alla repressione di analoghi fenomeni criminosi. Non sarebbe stato dunque utile alle finalità avute di mira dall'iniziativa non apportare quei pochi ma significativi interventi che, si ritiene potrebbero rendere la lotta alla criminalità ed ai fenomeni interessati effettiva. Dichiaro di non comprendere, poi, la posizione espressa dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sugli emendamenti rispetto ai quali avrebbe capito invece un voto di astensione alla luce della partecipazione e del sostegno fin qui assicurato all'iniziativa.

Ricorda inoltre la portata degli altri interventi introdotti sottolineando in particolare l'importanza dell'esclusione di reati particolarmente odiosi come quelli in questione dall'ambito di applicabilità del cosiddetto patteggiamento allargato, auspicando, infine, che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento possa aver luogo con grande celerità.

Il senatore BOREA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democristiana e di Centro e coglie l'occasione per rilevare come sia incontestabile la chiara volontà politica della maggioranza di pervenire in tempi brevissimi alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo sottolineando come vi siano ragioni di merito che impongono una decisione in questo senso a prescindere dalla preferenza da lui manifestata per un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Non può peraltro non rilevare la contraddittorietà sottesa alla posizione espressa dal senatore Centaro che, dopo aver sostenuto l'approvazione della legge sul cosiddetto patteggiamento allargato, ora richiama l'attenzione sulla necessità di escludere i reati considerati dal disegno di legge in titolo dall'ambito di applicazione di quella legge.

La senatrice TOIA annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, ribadendo però il rammarico della sua parte politica per il fatto che il Senato non abbia preferito approvare senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Al riguardo non può non esprimere la propria preoccupazione per la possibilità che alla Camera si verifichi una situazione tale da determinare un ulteriore ritardo nell'approvazione definitiva della legge. Se ciò dovesse accadere è evidente che le forze politiche che hanno voluto modificare il testo in questo momento in votazione se ne assumeranno la relativa responsabilità.

Il senatore TIRELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Padana sottolineando la contraddittorietà dell'atteggiamento di quelle forze politiche che, mentre approvano il disegno di legge in titolo, sono

disposte ad accettare che del cosiddetto indultino possano beneficiare anche i responsabili di alcuni dei gravi reati dal disegno di legge medesimo presi in considerazione.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale evidenziando l'indiscutibile volontà politica della maggioranza di portare il disegno di legge in titolo alla sua definitiva approvazione nei tempi più brevi possibili e richiamando, però, l'attenzione sul fatto che le modifiche testé introdotte nel corso dell'esame in Commissione sono espressione dell'intenzione della maggioranza medesima di pervenire alla definizione di un testo che sia tecnicamente valido e quindi idoneo a favorire in modo efficace l'azione di contrasto dei reati in questione.

La relatrice ALBERTI CASELLATI prende brevemente la parola per sottolineare conclusivamente come la Commissione si stia accingendo a licenziare un testo completo e in grado di assicurare il massimo di efficacia possibile all'azione di contrasto dei reati in materia di schiavitù e di sfruttamento della prostituzione minorile.

Prende quindi la parola il ministro Stefania PRESTIGIACOMO la quale ringrazia la Presidenza e tutti i componenti della Commissione per le modalità con le quali si è svolto l'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, dopo aver autorizzato la relatrice ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1986-B

Art. 1.

1.1

FASSONE, MARITATI

Sopprimere l'articolo.

1.2

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «due mesi».

1.3

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.4

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

1.5

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

1.6

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dagli articoli 317 e 318 del codice penale e».

1.7

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 416 del codice penale e».

1.8

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 419 del codice penale e».

1.9

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 423-bis del codice penale e».

1.10

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 428 del codice penale e».

1.11

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 430 del codice penale e».

1.12

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 432 del codice penale e».

1.13

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 433, comma 3, del codice penale e».

1.14

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 434 del codice penale e».

1.15

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «dall'articolo 438 codice penale e».

1.16

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 439 del codice penale e».

1.17

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 440 del codice penale e».

1.18

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 441 del codice penale e».

1.19

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 442 del codice penale e».

1.20

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 443 del codice penale e».

1.21

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 444 del codice penale e».

1.22

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 445 del codice penale e».

1.23

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 452, primo comma, numero 3) e secondo comma del codice penale e».

1.24

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dagli articoli 576 e 577 del codice penale e».

1.25

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale e».

1.26

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dagli articoli turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale e».

1.27

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 624 del codice penale e».

1.28

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dagli articoli 624, 624-bis, 625 del codice penale e».

1.29

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «dagli articoli 644 del codice penale e».

1.30

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo III, capo I del codice penale e».

1.31

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VI, capo III del codice penale e».

1.32

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale e».

1.33

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XI, capo III del codice penale e».

1.34

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XI, capo IV del codice penale e».

1.35

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XII, del codice penale e».

1.36

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo II, capo I del codice penale e».

1.37

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo II, capo II del codice penale e».

1.38

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XIII, capo I del codice penale (dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) e».

1.39

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo III, capo II del codice penale e».

1.40

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo IV, capo I del codice penale e».

1.41

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo IV, capo I del codice penale e».

1.42

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo V, del codice penale e».

1.43

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VI, capo I del codice penale e».

1.44

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VI, capo II del codice penale e».

1.45

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati», aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale e».

1.46

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XII, capo II del codice penale e».

1.47

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XII, capo III del codice penale e».

1.48

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VII, capo I del codice penale e».

1.49

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VII, capo II del codice penale e».

1.50

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VII, capo IV del codice penale e».

1.51

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VIII, capo I del codice penale e».

1.52

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VIII, capo II del codice penale e».

1.53

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo IX, capo I del codice penale e».

1.54

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo IX, capo II del codice penale e».

1.55

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo X del codice penale e».

1.56

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XI, capo I del codice penale e».

1.57

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XI, capo II del codice penale e».

1.58

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo XIII, capo II del codice penale e».

1.59

TIRELLI

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «indicati» aggiungere le seguenti: «nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale e».

1.60

BOBBIO Luigi

Al comma 3, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché per quelli previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale».

1.61

TIRELLI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei confronti della persona condannata che sia stata dichiarata recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale;».

1.62

TIRELLI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei confronti di chi è stato dichiarato recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale;».

1.63

TIRELLI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei confronti di chi avendo commesso un reato contro il patrimonio non risarcisca adeguatamente la vittima;».

1.64

TIRELLI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei confronti di chi è stato condannato per il reato di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 885-B**Art. 6.****6.1**

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) all'articolo 51, comma 3-bis dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, comma 6, 600, 601, 602"».*

6.2

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1 alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole di cui agli articoli 416-bis» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602».

6.3

ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 2.

6.4

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

6.5

CENTARO, BOBBIO Luigi

Sopprimere il comma 2.

Art. 10.**10.1 (nuovo testo)**

Luigi BOBBIO, Antonino CARUSO, BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 1-ter, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal libro secondo, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare siti nelle reti di comunicazione, per realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

1-ter. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza. L'esito dell'operazione deve essere immediatamente comunicato all'organo che ne ha disposto l'esecuzione.

1-quater. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

1-quinquies. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed

immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

1-*sexies*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51 del codice penale».

10.1

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal libro secondo, Titolo XII, Capo III, Sezione I del medesimo codice nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

1-*bis*. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

1-*ter*. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

1-*quater*. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

1-*quinquies*. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati».

10.2

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1 sostituire le parole: «ad esclusione dell'articolo 600-bis, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa» con le altre: «nonchè dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.».

10.3

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1 sostituire le parole: «ad esclusione dell'articolo 600-bis, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa» con le altre: «nonchè dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.».

Art. 10-bis.

10.0.1

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale

che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

10.0.2

CENTARO, BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

10.0.3

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente.

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, e 600-quinquies del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

10.0.4

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente.

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

Art. 11.

11.100

ALBERTI CASELLATI

Al comma 3 sostituire la parola: «assegnati», con le seguenti: «assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonchè».

Dopo il comma 3 è conseguentemente aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 80, comma 17, lettera *m*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18». Il comma 2 dell'articolo 58 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato».

11.1

IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire le parole: «sono assegnati» con le seguenti: «sono assegnate le risorse di cui al comma 4 nonchè».

11.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma aggiuntiva di 5.164.569 euro, a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 5.165.569 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio, 1998 n. 286.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

355^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Indi del Vice Presidente

CURTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 17,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta al fine di esaminare alcuni provvedimenti urgenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri, al termine della quale si potrà iniziare l'esame del DPEF.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18,45.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Il relatore IZZO sottolinea che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007, all'esame della Commissione, rappresenta una riflessione sull'economia italiana, considerata nelle sue necessarie interrelazioni con quella europea ed internazionale, in quanto oggi più che mai il nostro paese non può prescindere dalla cornice dell'economia glo-

balizzata e dello stabile sistema dei paesi dell'Unione Europea aderenti all'euro in cui è inserito.

È evidente come la situazione congiunturale internazionale non sia in una fase favorevole, ma di stagnazione. L'economia mondiale non evidenzia ancora segnali di ripresa, a causa degli scandali finanziari occorsi nel 2002 e delle tensioni internazionali, aggravati dal conflitto in Medio Oriente e dall'epidemia della SARS, che hanno rappresentato bruschi segnali di arresto. È vero che alcuni degli eventi citati hanno trovato una soluzione – in particolare il conflitto con l'Iraq – consentendo il riavvio degli scambi commerciali internazionali; tuttavia sussistono ancora alcune variabili che frenano la ripresa economica: ad esempio l'eccesso di capacità produttiva determinato dalla forte crescita degli investimenti nella seconda metà degli anni Novanta, e, con particolare riferimento alla realtà europea, l'eccessivo apprezzamento dell'euro.

È innegabile il ruolo trainante dell'economia degli Stati Uniti ai fini della ripresa mondiale, attesa l'incapacità dell'economia europea e di quella giapponese, da tempo in fase recessiva, di assurgere a tale ruolo. In tale assetto problematico, che tuttavia presenta dei piccoli segnali di ripresa, devono essere valutati anche i recenti cambiamenti politici e geografici ed i conseguenti riflessi economici. In particolare, l'adesione dei nuovi paesi dell'Est all'Unione Europea comporterà non solo nuove opportunità in termini di apertura del mercato, nonché di sfruttamento delle economie di scala, ma anche possibili effetti negativi, quali l'aumento della concorrenza, mutamenti della politica di intervento dell'Unione Europea, soprattutto in ordine ad una riconsiderazione delle aree depresse.

Per quanto riguarda l'economia italiana, nonostante il *trend* negativo degli altri Paesi europei, bisogna evidenziare alcuni segnali di recupero, da individuarsi nella ripresa dei consumi e degli investimenti, anche grazie ai provvedimenti fiscali ed alle altre misure di supporto della domanda varate dal Governo. In particolare i provvedimenti fiscali hanno rappresentato il punto nevralgico dell'azione del Governo, in quanto tesi da un lato a far rispettare gli impegni assunti in sede europea per il risanamento della finanza pubblica, e, dall'altro, ad aumentare il potenziale dell'economia.

Le tendenze positive nell'economia italiana hanno subito, però, un arresto agli inizi del 2003, a causa dell'ulteriore indebolimento della congiuntura internazionale: pur non essendo del tutto venuti meno gli elementi di preoccupazione e di incertezza, che discendono essenzialmente dalla instabilità che ha investito i mercati borsistici e finanziari, tutti gli istituti economici a livello internazionale concordano comunque nel ritenere che, nei prossimi mesi, si dovrebbe registrare auspicabilmente un'inversione di tendenza con una ripresa a livello internazionale, tale da consentire agli scambi di ricominciare a crescere. In questo contesto, si inseriscono le previsioni contenute nel Documento all'esame della Commissione, che presuppone una ripresa dello sviluppo, ancorché con un andamento inferiore rispetto a quello prospettato nel DPEF dello scorso

anno, attesa la debole crescita nel biennio 2002-2003 e le maggiori difficoltà della congiuntura internazionale.

Tale rallentamento deve indurre ad ulteriori riflessioni ed interventi in quanto le prospettive di crescita devono andare di pari passo con le aspettative di vita degli italiani e della domanda di servizi. Infatti, come evidenziato nel Documento, soltanto l'avvio di riforme di ampio respiro potrà intervenire incisivamente sui fattori che determinano il livello della spesa pubblica, in modo da liberare risorse da destinare allo sviluppo e all'implementazione dei servizi. D'altra parte, le riforme delineate dal Governo, migliorando il livello qualitativo dell'attività dell'amministrazione pubblica, consentiranno di assicurare anche una maggiore equità sociale, riducendo l'area del disagio e della marginalità.

Da parte della maggioranza si è lavorato nei primi due anni di questa legislatura per cercare di dare sostegno alle fasce sociali più deboli e per proseguire questo intervento, soprattutto attraverso la riforma fiscale, i cui moduli di attuazione proseguiranno negli anni successivi, per fornire risposte adeguate ai cittadini oggi meno protetti.

L'esigenza di riforme strutturali, peraltro, è stata chiaramente posta anche a livello comunitario, a partire dal Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2001), fino ad arrivare alle conclusioni del vertice di Siviglia e poi di quello di Atene, dove sono stati approvati gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri per il 2002. In sostanza, si è affermato che il rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica impone l'adozione di misure dirette ad incidere sull'ordinamento vigente, realizzando riforme di ampia portata che consentano di ampliare i margini di intervento di politica economica per realizzare un miglioramento del mercato dei beni, dei servizi, dei capitali e del lavoro, creando un ambiente economico favorevole allo sviluppo e alla diffusione dell'innovazione tecnologica, alla crescita delle imprese e dell'occupazione, al fine di trasformare l'Unione Europea nell'economia più innovativa e competitiva del mondo.

L'Italia si muove in questo contesto, rispettando gli impegni assunti in sede europea, come ampiamente riconosciuto dalla stessa Commissione europea negli incontri con il ministro Tremonti, anche all'interno di quella situazione di debole crescita del PIL e dell'economia che, purtroppo, si è verificata. Pur in presenza di una situazione congiunturale difficile, che ha richiesto misure correttive volte ad assicurare il rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità, occorre dare atto al Governo dell'impegno svolto per non rinunciare all'obiettivo prioritario di un più elevato tasso di crescita.

A fronte delle difficoltà emerse, il Governo si è trovato di fronte a due ipotesi alternative: correggere gli andamenti di finanza pubblica, conseguentemente restringendo l'ammontare delle risorse da destinare all'attuazione del programma governativo, oppure far partire immediatamente le riforme strutturali rischiando, tuttavia, di mettere in discussione i parametri del Patto di stabilità e di crescita. L'azione del Governo è riuscita a cogliere una sintesi efficace di queste due esigenze, nella convinzione che

fosse possibile seguire un percorso innovativo, evitando l'adozione di manovre tradizionali – come aumentare l'imposizione fiscale – le quali avrebbero ulteriormente frenato la crescita dell'economia e, allo stesso tempo, garantendo il rispetto sostanziale degli impegni comunitari. Infatti, se si fossero seguite le logiche tradizionali sopravvissute fino agli anni scorsi per quello che riguarda i Governi precedenti, si sarebbero ulteriormente compressi la domanda e lo sviluppo.

Il contenimento della crescita dei saldi di finanza pubblica è stato assicurato anche attraverso il ricorso a misure di controllo dei flussi di cassa e di acquisizione di entrate aggiuntive, sia pure di carattere straordinario e transitorio. Occorre, poi, considerare che l'utilizzo di tecniche mutate dalla prassi privatistica e commerciale quale la cartolarizzazione, per il reperimento di risorse aggiuntive da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, ha risposto anche all'intento di avvalersi di nuovi strumenti di intervento, tali da ampliare la gamma delle leve a disposizione della politica economica.

È questo, quindi, lo scenario chiaramente indicato dal DPEF; in sostanza, si tratta di coniugare l'obiettivo della crescita con la stabilità degli equilibri finanziari, perseguendo crescita, stabilità, rigore, sviluppo, concetti che sono gli elementi fondanti dell'attività del Governo.

La correlazione tra la prosecuzione del processo di risanamento della finanza pubblica e l'avvio di una nuova fase di sviluppo è chiaramente delineata all'interno del Documento, dove si prospettano una serie di interventi che puntano sostanzialmente, da una parte, all'avvio delle opere infrastrutturali, dall'altra, al completamento delle riforme nel campo fiscale, nonché in quello del lavoro, così come stabilito – in accordo con le parti sociali – nel Patto per l'Italia. Con riferimento al primo profilo, è fondamentale sottolineare come il Governo, attraverso iniziative volte ad incidere significativamente sull'avvio delle grandi opere infrastrutturali, punti sostanzialmente ad aumentare le potenzialità di crescita del sistema economico.

I più recenti sviluppi normativi in materia di infrastrutture (la legge n. 443 del 21 dicembre 2001, detta «legge obiettivo») prospettano una nuova correlazione organica tra fasi e procedimenti finora separati, in un quadro coerente nel quale siano chiaramente individuate le linee di indirizzo strategico e le priorità da perseguire, anche attraverso l'intesa con le Regioni, posta l'esigenza, alla luce della entrata in vigore delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del titolo V della Costituzione, di definire una nuova forma di cooperazione tra lo Stato e le autonomie territoriali, nell'ambito di una precisa individuazione delle rispettive competenze e responsabilità. Questo aspetto, riguardante la concertazione interistituzionale, non soltanto è uno dei cardini di tutto il Documento di programmazione economico-finanziaria, ma ha già trovato un pieno riscontro nella preparazione del primo Programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale di programmazione economica (CIPE) il 21 dicembre 2001 (delibera n. 121 del 2001). In tale programma, infatti, si è creato un tessuto di scelte e di de-

cisioni realmente condivise dallo Stato nelle sue diverse articolazioni, e dalle Regioni, divenute pienamente idonee a rappresentare compiutamente anche le istanze del sistema delle autonomie locali. Nello svolgimento delle concertazioni istituzionali tra Stato e realtà locali, è stato assunto un importante impegno, in base al quale le risorse finanziarie saranno rese disponibili solo per la completa realizzazione delle opere programmate.

In ordine agli altri profili attinenti alle riforme strutturali, nel Documento si evidenzia la necessità che alle stesse si addivenga nel modo più veloce e responsabile, nella consapevolezza che le riforme consentono di creare maggiori risorse. È da citare, quindi, la riforma del *welfare*, volta a garantire una maggiore equità sociale, sia in termini di distribuzione territoriale ed intergenerazionale, che in termini di rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, con particolare riferimento ai valori della famiglia e della solidarietà. Nello stesso senso si vuole effettuare una politica di sostegno alle pari opportunità, al fine di contrastare le discriminazioni ed incrementare l'accesso delle donne al mercato del lavoro. Tali riforme si innesteranno nel solco già tracciato della legge delega sul mercato del lavoro (legge n. 30 del 2003), la cui attuazione condurrà ad un maggiore equilibrio nel rapporto tra domanda ed offerta, grazie all'introduzione di nuove figure professionali (*staff leasing*, lavoro a chiamata, *job sharing*).

Ancora, va ricordata la valorizzazione delle risorse ambientali e l'attuazione delle linee guida per la politica scientifica e tecnologica, attraverso un nuovo rapporto con il territorio e la tutela del consumatore, nonché l'accelerazione del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, i cui servizi, rivolti al cittadino, devono essere implementati al fine di instaurare un rapporto incentrato sulla credibilità e la fiducia reciproca, di cui la recente approvazione della legge delega di riforma del sistema fiscale statale (legge n. 80 del 2003) rappresenta un primo passo. Nell'attuazione di tale riforma, poi, è necessario effettuare una razionalizzazione dei sistemi di riscossione e di gestione delle partite correnti tra lo Stato e il contribuente, in modo da garantire una certezza nei rapporti erariali, anche con riferimento all'erogazione dei rimborsi, e da rendere il nostro sistema tributario maggiormente omogeneo a quelli degli altri Paesi, inserendo l'ordinamento tributario italiano nel contesto internazionale ed eliminando le diseconomie derivanti dalle differenze nel trattamento fiscale, anche per attrarre gli investimenti esteri in Italia, con conseguenti benefici per tutto il sistema economico e produttivo. Va, poi, citata la definizione di una nuova politica industriale ed economica, al fine di consolidare il tessuto delle piccole e medie imprese ed accrescere gli investimenti, anche attraverso un uso graduale e calibrato della leva fiscale, magari in sede di attuazione della riforma del sistema fiscale statale, in modo da massimizzare le entrate, evitando però compressioni della domanda interna.

Le riforme strutturali dovranno anche attenuare e progressivamente eliminare il persistente divario dei livelli di sviluppo tra le diverse aree depresse del Paese, questione che sta particolarmente a cuore alla maggio-

ranza e al Governo. Nel Documento in oggetto, infatti, si evidenzia la volontà di rafforzare in modo permanente le potenzialità del sistema economico e produttivo del Paese, affinché anche dalle aree sottoutilizzate del Paese venga il massimo contributo all'aumento del potenziale di crescita. Il rafforzamento delle capacità produttiva del Mezzogiorno sarà operato rendendo più efficienti le istituzioni, riordinando il sistema degli incentivi in modo da garantire la certezze e l'accesso agli operatori, anche attraverso gli interventi infrastrutturali, che dovranno tenere conto altresì della valorizzazione urbanistica dei centri storici, atteso che l'edilizia è una risorsa volta non soltanto alla costruzione di nuovi immobili, ma anche al recupero di quelli esistenti, in particolare ove essi siano in grado di testimoniare un maggiore radicamento rispetto al territorio.

Va sottolineato il successo del Governo sulla nuova programmazione delle reti transeuropee (TEN) che ha decisamente rafforzato verso il Sud Europa la direttrice della rete europea delle infrastrutture di trasporto, affermando la centralità dell'Italia nel Mediterraneo, e un nuovo modello di finanziamento con la possibilità di coinvolgimento del capitale privato. In questo ambito, il Governo deve porre attenzione al rispetto della quota del 30 per cento riservata agli investimenti nel Sud sul totale delle spese in conto capitale (specie per quanto concerne le Ferrovie dello Stato, l'ANAS e altri soggetti).

Infine, è opportuno sottolineare che il DPEF 2004-2007 in esame, dedicato alla memoria del professor Marco Biagi, è il primo di taglio europeo e, partendo dal Patto per l'Italia concluso il 5 luglio 2002 fra il Governo e ben 36 organizzazioni sindacali, comprese CISL, UIL e SUNIA, mentre mira a confermare gli impegni allora sottoscritti per fisco, occupazione, lavoro e Mezzogiorno, intende anche raccogliere il contributo del più recente «Patto per la competitività» siglato da CGIL, CISL e UIL e Confindustria. In ciò si può vedere una grande apertura del Governo alle parti sociali, trasformando la concertazione in un nuovo e diverso rapporto di strategia sociale in chiave europea, basata sul confronto e sulla distinzione dei ruoli, anziché sulla contrapposizione pregiudiziale tra Governo e parti sociali, al fine di sviluppare una società che sia più equa (in termini di inclusione sociale ed integrazione territoriale), nonché più moderna (in termini di regole, istituzioni e servizi di pubblica utilità).

Gli interventi proposti nel DPEF, perciò, mantengono la continuità con gli interventi programmatici che questo Governo ha adottato e si fondano su tre pilastri fondamentali: la politica di riforme strutturali socialmente compatibili, come, ad esempio, quelle correlate all'allungamento della vita, che deve assolutamente portare, in tempi rapidi, alla revisione del sistema pensionistico, sollecitata da tutti i soggetti intervenuti nelle audizioni, tra cui, in particolare, il Governatore della Banca d'Italia; la politica degli investimenti in capitale materiale ed umano, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed all'obiettivo dell'innalzamento della produttività e della competitività e, quindi, della crescita del Paese, preparando l'economia italiana a cogliere nel modo più efficace gli effetti della ripresa, derivanti dagli sviluppi della congiuntura a livello europeo e

internazionale attesi nei prossimi mesi; una politica macroeconomica e finanziaria atta a coniugare rigore e sviluppo, nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo.

Per tali motivi, il Documento in titolo prevede un accordo che – ad avviso del relatore – appare ambizioso ma realizzabile, volto a coniugare le riforme, la competitività, lo sviluppo e l'equilibrio finanziario, da tradurre, previo confronto e coinvolgimento di tutte le forze sociali e produttive di tutti i livelli territoriali, in una legge finanziaria di sviluppo fondata sull'individuazione delle risorse necessarie per continuare sulla strada delle riforme strutturali. Sottolinea al riguardo come il paese necessiti di interventi quali quelli intrapresi dal Governo, citando i ritardi accumulati in questo campo dai precedenti Governi, come si evince da molti degli interventi raccolti nel corso delle citate audizioni e, in particolare, da quello del Governatore della Banca d'Italia. Il sinallagma di riforme strutturali e sviluppo presuppone una manovra forte e determinata, affinché le riforme strutturali consentano di creare maggiori risorse e garantiscano quella credibilità che costituisce la migliore garanzia per la sostenibilità dello sviluppo di medio e lungo periodo delle finanze pubbliche. Il Documento apre, quindi, dei tavoli di confronto sui singoli problemi, per avviare un percorso che, attraverso l'individuazione delle priorità, sulla base di un metodo condiviso, consenta di impostare su solide basi la ripresa economica e lo sviluppo.

Il senatore RIPAMONTI, riservandosi di integrare il suo intervento durante l'esame del Documento in Assemblea, rileva che il peso delle misure *una tantum* nell'ambito della manovra sia veramente eccessivo, né a tale rilievo può essere opposto, come ha fatto il ministro Tremonti, che anche il centro-sinistra, in passato, ha fatto ricorso in modo significativo a tale tipologia di misure. Infatti, mentre l'ammontare complessivo delle risorse derivanti dalle misure *one off* è stato pari a 13 mila miliardi di lire (nei cinque anni della precedente legislatura), l'ammontare di misure *una tantum* previste per il prossimo anno sono equivalenti a 20 mila miliardi di lire. Sebbene il Governo intenda dimostrare, in modo assolutamente infondato, che tale tipologia di misure ha effetti più positivi sull'economia di quanto non abbiano misure strutturali, nei fatti, la spesa per i consumi è frenata da una elevata incertezza generata dalle scelte del Governo nel settore della sanità, dell'istruzione e del fisco. Pertanto, l'analisi controfattuale indicata nel Documento e volta a dimostrare che con misure strutturali si sarebbe avuta una minore crescita dei consumi e degli investimenti, non va presa in considerazione in quanto palesemente contraddittoria rispetto alla realtà dei fatti.

Di converso, il problema principale del paese, dal punto di vista economico, è la fase di declino in corso da cui deriva una perdita di quote di mercato ed un aumento delle importazioni di prodotti ad alto contenuto tecnologico, in quanto il sistema produttivo nazionale non riesce a stare al passo con quello degli altri paesi.

Altro aspetto critico del paese è rappresentato dalla profonda crisi sociale, testimoniata anche dai dati ISTAT sulla povertà. Si riducono le possibilità di spesa ed a ciò si aggiunge l'effetto negativo dell'inflazione sulle scelte di consumo dei cittadini. La conclusione è che si spende di più per avere meno: tale situazione testimonia il fallimento della politica economica del Governo.

Anche il basso tasso di natalità rappresenta la dimostrazione del declino in corso e le proposte che eventualmente troveranno istanza nella legge finanziaria annunciate nei giorni scorsi (quale il contributo di 800 euro per ogni figlio) sebbene interessanti e suscettibili di ulteriori approfondimenti, non rispondono, tuttavia, al problema del tendenziale invecchiamento della popolazione. Per risollevarlo il paese dal declino occorre ricreare certezza sul futuro; i giovani trovano difficoltà a programmare la nascita dei figli anche in quanto hanno un lavoro flessibile che, da un lato, impedisce di accedere ai mutui bancari per l'acquisto dell'abitazione principale, dall'altro, tale flessibilità non ha creato opportunità di lavoro per le donne, in grado di conciliare gli impegni familiari con quelli lavorativi.

Le misure da adottare per creare una situazione di certezza nel futuro e per superare il declino della nostra economia sono gli investimenti nella ricerca e nella formazione, il sostegno al Mezzogiorno, agli investimenti infrastrutturali ed alla sostenibilità ambientale delle attività economiche. Esiste, infatti, un nesso tra maggiore competitività, modello di sviluppo e sostenibilità delle politiche economiche che va rafforzato. Occorre promuovere innovazioni di prodotto e di processo, tenendo in considerazione il fatto che in un mercato globale non si può fare concorrenza sui mercati solo dal lato dei costi. Il protocollo di Kyoto rappresenta la sfida per i Paesi più avanzati di promuovere uno sviluppo sostenibile, basato sullo stimolo della ricerca e dello sviluppo e sul risparmio energetico. Occorre, quindi, a tal fine, promuovere le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, da intendersi come misura strutturale per la crescita del Paese, nonché operare scelte più coraggiose in merito alla *carbon tax* spostando la fiscalità dal lavoro al consumo delle risorse scarse e non riproducibili.

In conclusione, la promozione dello sviluppo economico passa attraverso la qualificazione della spesa sociale, la vera politica dei redditi, il rilancio dei processi di liberalizzazione dei mercati dei beni e dei servizi ed una politica fiscale coerente con tali obiettivi. Il DPEF non contiene tali previsioni, ma rappresenta un contenitore vuoto, indica infatti solo genericamente alcuni interventi nel settore previdenziale e modifiche alla disciplina degli acquisti attraverso la CONSIP; quest'ultima ha finora determinato una restrizione dei mercati locali mettendo in crisi la piccola e media impresa.

Il senatore MICHELINI rileva che il Governo ha indicato, a fronte di una manovra pari a circa 17,6 miliardi euro, l'intenzione di adottare misure strutturali di ammontare pari a 5,5 miliardi e misure *una tantum* pari a 10 miliardi di euro. Al riguardo, il Governo non chiarisce quali

siano state le modalità di costruzione delle voci di bilancio per l'anno 2004, indica alcune entrate ed alcune spese, ma non è possibile desumere l'andamento programmatico di tali grandezze. Tra le misure strutturali viene indicato un maggiore impegno nel contrasto all'evasione ed al sommerso fiscale; interventi che tuttavia risultano poco credibili dopo i numerosi condoni già accordati ai contribuenti. Sempre in tema di misure strutturali, il Documento indica una riduzione delle spese connesse ai regimi speciali di favore, senza, tuttavia, specificare di cosa si tratti. Allo stesso tempo, l'applicazione del Patto di stabilità interno per recuperare ulteriori risorse può, allo stato, significare esclusivamente la sottrazione di ulteriori entrate ai comuni ed alle province. Dalla razionalizzazione della disciplina degli acquisti centralizzati di beni e servizi attraverso la CONSIP, non possono verosimilmente prodursi margini di risparmio, dopo le recenti innovazioni introdotte alla legislazione vigente; anche le entrate a regime derivanti dal piano europeo per la crescita suscitano forti perplessità in merito agli effetti che possono produrre nel breve periodo. Il DPEF non fornisce, quindi, indicazioni chiare e non rende quindi attendibili i contenuti della manovra.

Tenuto conto che gli obiettivi programmatici sono indicati anche per gli anni 2005 e 2006 dovrebbero essere delineate anche le manovre per gli anni successivi al 2004, sulle quali grava il non agevole compito di aumentare l'avanzo primario.

La Commissione, in relazione alla vaghezza dei contenuti del DPEF, dovrebbe richiamare il Governo a fornire tali indicazioni, anche a costo di votare una risoluzione contraria al Documento in esame, in quanto, ove si accetti una impostazione priva di contenuti, si assume anche implicitamente la responsabilità dei risultati, necessariamente negativi, che dalla manovra ne deriveranno.

Riservandosi di sviluppare ulteriori aspetti connessi alla valutazione del Documento in esame durante i lavori dell'Assemblea, valuta negativamente la superficialità con cui il Documento presenta un'impostazione keynesiana del ciclo economico, prescindendo dalla constatazione che le economie avanzate sono integrate nella componente sociale, politica ed istituzionale. Di tale superficialità ne è dimostrazione il fatto che nel Documento non si fa alcuna menzione delle questioni connesse all'attuazione del titolo V della Costituzione.

Il senatore TAROLLI rileva come, quasi a metà della legislatura, lo scenario economico è profondamente cambiato. Le forze di maggioranza, dopo una fase volta a determinare un cambiamento profondo del Paese attraverso le riforme strutturali, si trovano ora di fronte alla necessità di aggiornare le ipotesi di lavoro. L'assenza, quindi, di chiare indicazioni per la manovra, non rappresenta un limite di tale Documento, bensì il riflesso di un dibattito all'interno della maggioranza per rideterminare gli obiettivi. La credibilità della compagine governativa verrà testata nel dare seguito agli obiettivi che saranno rideterminati nel breve periodo. Nell'interesse del Paese, obiettivo che dovrebbe essere da tutti condiviso, occorre che

tutte le forze politiche si impegnino nella direzione di individuare le cause che ostacolano la crescita economica del Paese. Il dibattito su tali questioni è apparso finora assolutamente carente. La produttività della pubblica amministrazione non corrispondente ai costi sostenuti, il debito pubblico elevato, le carenze infrastrutturali, l'elevata pressione fiscale rispetto alla media degli altri Paesi europei e il peso rilevante sul debito esercitato dalla spesa previdenziale, rappresentano alcuni problemi riconosciuti unanimemente e che richiedono risposte efficaci di politica economica, la cui necessità rappresenta una certezza che tutte le forze politiche dovrebbero condividere.

Rispetto ai rilievi circa gli andamenti del saldo primario e quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, da un lato, gli obiettivi di risanamento sono resi più difficile dall'elevato livello del debito pubblico, dall'altro, il ricorso a misure straordinarie ha consentito di non determinare una stagnazione dell'economia.

Sulla questione della spesa degli enti decentrati rileva che occorre porre maggiore attenzione sulla gestione della spesa dei suddetti enti, da un lato, utilizzando maggiore prudenza, dall'altro, aumentando il grado di corresponsabilità ed intervenendo in quei settori che contribuiscono maggiormente alla crescita dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (per tutti, il settore della sanità). Il rapporto con tali enti rappresenta un momento centrale della politica di stabilizzazione della finanza pubblica posto che è stato di tutto rilievo il trasferimento di risorse dallo Stato centrale al sistema delle autonomie avvenuto negli ultimi anni. Denuncia, al riguardo, una scarsa coesione tra politiche nazionali e politiche regionali che trova riscontro nel documento trasmesso dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in cui peraltro vengono avanzate richieste finanziarie così elevate da risultare suggestive se rapportate all'attuale situazione dei conti pubblici.

L'oratore svolge, infine, alcune considerazioni sul tema della competitività dell'economia cinese, più volte richiamata durante il corso delle audizioni. A tal proposito, richiama alcune considerazioni del presidente D'Amato in merito alla maggiore attenzione che le istituzioni politiche dovrebbero porre sulle decisioni adottate nell'ambito del WTO. Tale organismo, peraltro non legittimato da un'elezione diretta, prefigura delle scelte che ricadono direttamente nella sfera economica dei cittadini, senza che i Parlamenti vengano investiti delle opzioni selezionate. Si tratta, quindi, di materie sulle quali occorre elaborare proposte volte a conferire legittimazione popolare a tale organizzazione ed ai rapporti intercorsi con i paesi membri. Anche le proposte di dare un impulso alla ricerca risultano prive di effetti se non accompagnate dalle garanzie di un comune sistema di regole a presidio delle attività economiche.

In conclusione, il rilancio della crescita nel Paese non deve essere affidato meramente all'attesa di una ripresa economica a livello europeo, ma occorre trovare risorse nuove per finanziare gli investimenti e la ricerca. Tali risorse devono provenire dagli effetti delle riforme strutturali e tra queste dalla riforma previdenziale che risulta fondamentale allo scopo.

Occorre giungere ad una rapida approvazione, senza subordinare alla concertazione il ruolo sovrano del Parlamento.

Il senatore CURTO rileva che il DPEF non può essere letto prescindendo dagli scenari economici prevalenti negli Stati Uniti, nell'Asia e nell'Europa. Risultano assolutamente fuorvianti i paragoni tra le politiche economiche adottate in Europa e quelle adottate negli Stati Uniti, realtà nella quale le politiche keynesiane trovano rispondenza per il basso livello di debito pubblico, e nell'Asia, in quanto trattasi di economie parallele caratterizzate da un basso costo del lavoro senza, tuttavia, regole.

Il Documento in esame, segnando il passaggio dall'ottimismo alla cautela, impiega tutte le misure necessarie per migliorare la situazione del Paese. Correttamente, vengono impiegate misure *una tantum*, per non imprimere un'ulteriore flessione alle grandezze macroeconomiche, prevedendo tuttavia una graduale sostituzione delle misure temporanee con quelle strutturali. Pur riconoscendo il ruolo rilevante svolto dalle parti sociali, le critiche formulate sul DPEF dimostrano un comportamento di irrigidimento che rende più difficile l'azione del Governo in un momento in cui si richiede il massimo consenso intorno all'attuazione delle riforme strutturali.

In merito alle misure di natura strutturale, indicate nel Documento, quali la lotta all'evasione e al sommerso, rileva come occorre superare l'attuale condizione in cui sono ridotte alcune imprese, operanti soprattutto nel Meridione, nel settore manifatturiero, sottoposte ad una impari concorrenza da parte di imprese che operano al di fuori delle regole. Occorre trovare strumenti nuovi in grado di promuovere lo sviluppo delle imprese italiane in una situazione che, rispetto al passato, testimonia una minore incidenza della grande impresa e del settore agricolo sul sistema economico generale.

Riservandosi di svolgere osservazioni più approfondite sul Patto di stabilità interno durante i lavori dell'Assemblea, rileva come sussista un *gap* culturale tra il sistema istituzionale attuale e quello che si prefigura dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione.

Rispetto al Mezzogiorno, il Governo dovrà intraprendere misure più incisive per promuovere la liberalizzazione dei mercati energetici e delle risorse idriche, nonché andranno ripensate alcune cessioni di attività economiche dal settore pubblico ai privati, al fine di evitare, come avvenuto in alcune realtà meridionali, che vengano distrutti alcuni segmenti di mercato.

In conclusione, il DPEF pone le premesse per un confronto diverso rispetto al passato, basate sul principio che i risultati debbano prodursi attraverso un dialogo sociale tra le istituzioni.

Il senatore MORANDO fa preliminarmente presente che il suo intervento sarà incentrato su tre temi fondamentali: il metodo impiegato per elaborare il DPEF ed i riflessi sui rapporti tra le istituzioni, la situazione

economica del paese ed un bilancio delle politiche conseguite dall'inizio della legislatura, le linee di una proposta politica alternativa.

Per quanto attiene al primo aspetto, dopo aver registrato da più parti alcuni giudizi negativi in merito all'utilità di tale Documento, osserva che tali rilievi non tengono conto dell'esperienza degli ultimi dieci anni. La tesi che si intende sostenere è che un Documento predisposto in modo coerente ed in ossequio a quanto indicato dalla legge di contabilità di Stato, svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di rapporti equilibrati tra Governo, da un lato, e Parlamento, sistema delle autonomie locali e parti sociali, dall'altro.

Per quanto concerne i rapporti con il Parlamento, il metodo seguito nella elaborazione del DPEF è stato particolarmente lesivo delle prerogative parlamentari, a prescindere dalle polemiche circa il ritardo nella presentazione, in quanto la maggioranza non sarebbe in grado, allo stato, di elaborare la risoluzione al Documento stesso. In esso mancano, infatti, alcune specificazioni allo scopo indispensabili: i fondi nazionali addizionali per il Mezzogiorno (in ossequio a quanto prescritto dal comma 2, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978), l'articolazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, l'indicazione dell'obiettivo programmatico del fabbisogno del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni nonché del disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, l'indicazione in termini assoluti dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (che sebbene espresso in percentuale del PIL, ingenera confusione in quanto può essere calcolato diversamente in contesti macroeconomici tendenziali e programmatici). A questo proposito, da un lato, la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge citata non è esclusivamente riferita ai provvedimenti legislativi collegati, bensì anche agli interventi collegati alla manovra di finanza pubblica; tuttavia, a prescindere dalle differenti interpretazioni della norma in questione, la mancata previsione di provvedimenti collegati alla manovra, confermata anche dal ministro Tremonti durante l'audizione, contrasta con quanto indicato nel DPEF circa il fatto che i saldi tendenziali scontano gli effetti delle riforme strutturali nel settore del fisco, del lavoro e della previdenza. La riforma previdenziale, non essendo stata ancora approvata, può essere semmai scontata negli effetti della manovra solo ove ne venga confermata la stretta connessione con la manovra stessa; in tal modo, però, non si può sostenere l'assenza di provvedimenti collegati alla manovra. Sebbene sia già accaduto nel passato che nella iniziale stesura del DPEF mancassero alcune fondamentali indicazioni per l'elaborazione della risoluzione parlamentare al Documento, è pur vero che il Governo ha fornito nel prosieguo dei lavori tali indicazioni; tali questioni non devono essere considerate meramente formali, né rinviabili alla discussione della legge finanziaria, in quanto esse sono strettamente connesse all'articolo 1 della legge finanziaria che fissa il limite massimo di indebitamento della pubblica amministrazione in ossequio a quanto indicato nella risoluzione parlamentare stessa approvata sul DPEF. Quindi, in sostanza, se nel DPEF non sono indicati gli ele-

menti essenziali per la risoluzione parlamentare e se, quindi, non è possibile pervenire ad un'approvazione della stessa, non è nemmeno possibile scrivere l'articolo 1 della legge finanziaria. Sempre con riferimento ai rapporti tra Governo e Parlamento, un altro elemento di frattura è quello che, come sostenuto durante l'audizione dalla Corte dei conti, il quadro tendenziale dei saldi di finanza pubblica non sembra essere stato impostato correttamente secondo il criterio della legislazione vigente, come è dimostrato, tra l'altro, dai riferimenti alla normativa sull'acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della CONSIP tenuto conto che un recente decreto-legge ne ha modificato la disciplina dopo la presentazione del DPEF, nonché dalle somme per i rinnovi contrattuali; in quest'ultimo caso, anche se correttamente tali importi non sono stati incorporati nelle previsioni a legislazione vigente, tuttavia esse non vengono menzionate nella valutazione della manovra per l'anno 2004, con la conseguenza che, tenuto conto dell'accordo già convenuto per l'aumento dei contratti dei pubblici dipendenti, ove tali somme non fossero ricomprese né nei saldi tendenziali, né in quelli programmatici, l'ammontare della manovra sarà a posteriori maggiore rispetto a quella indicata nel Documento. Da tali considerazioni si desume che un'ulteriore frattura nei rapporti con il Parlamento risiede nella constatazione che, a differenza del passato, sono state elaborate proiezioni di entrate ed uscite del bilancio tendenziale coerenti con un criterio a metà tra quello della legislazione vigente, stabilito dalla legge di contabilità di Stato, e quello delle politiche invariate.

Per quanto concerne, poi, i rapporti con le parti sociali, l'attuale Documento in esame viene espressamente indicato come il punto di avvio della concertazione mentre dovrebbe invece rappresentare il punto di arrivo, ovvero, costituire il risultato di un processo di concertazione avente corso prima della presentazione dello stesso. E' evidente che spetta al Parlamento ed al Governo l'individuazione delle priorità e degli obiettivi delle politiche economiche e sociali, ma, una volta definite, devono confrontarsi con le parti sociali prima della presentazione al Parlamento del DPEF. Quest'anno, per la prima volta, il metodo seguito nell'elaborazione del Documento è stato esattamente inverso, con una violazione formale e sostanziale di quanto previsto nel Patto sul lavoro sottoscritto nel 1993 circa la costituzione di un tavolo di concertazione prima della presentazione del DPEF. Anche in questo caso non si tratta di rilievi formali, ma di questioni sostanziali, in quanto tutte le organizzazioni confederali audite hanno dichiarato che il tasso di inflazione programmato, indicato nel DPEF e avente un riflesso determinante per la finanza pubblica, è stato fissato unilateralmente dal Governo ed hanno, di conseguenza, preannunciato la volontà di decidere unilateralmente se uniformarsi o meno all'indicazione fornita dall'Esecutivo. Tale errore di metodo del Governo può determinare riflessi finanziari negativi determinanti qualora produca rincorse salariali connesse all'adeguamento al costo della vita, a prescindere dalla questione dei rinnovi contrattuali.

Anche nei rapporti con il sistema delle autonomie locali, questo DPEF ha innovato rispetto al metodo tradizionale creando pericolose frat-

ture. Richiamando alcune considerazioni svolte dal senatore Tarolli, rileva come i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome non hanno partecipato alle audizioni in quanto impegnati in un proprio esame del DPEF. Le recenti modifiche al titolo V della Costituzione hanno, infatti, conferito alle Regioni ed alle Province autonome un ruolo attivo e determinante nell'attuazione del Patto di stabilità interno, asse portante delle politiche di stabilizzazione della finanza pubblica. Il rischio sotteso al metodo utilizzato per l'elaborazione del DPEF è quello di pervenire, nella legge finanziaria, ad una definizione di regole del Patto di stabilità interno stabilite in modo unilaterale a livello centrale senza la necessaria, ed ormai – alla luce dei nuovi assetti istituzionali intercorrenti tra Stato e sistema delle autonomie locali – ineludibile cooperazione.

Per le ragioni suddette si desume come il DPEF costituisca un grave *vulnus* nei rapporti tra Governo e, rispettivamente, Parlamento, parti sociali e sistema delle autonomie locali.

Per quanto attiene, poi, al bilancio delle politiche adottate dall'inizio della legislatura e lo stato del paese, pur non volendo enfatizzare il ruolo delle politiche pubbliche, non si può tuttavia non riconoscere un peso determinante nella creazione di un clima favorevole allo sviluppo e alla crescita. La tesi che si intende sostenere è quella che le opzioni di politica economica finora adottate non sono state idonee a determinare un clima di fiducia favorevole alla crescita economica. Alcuni dati gettano ombre preoccupanti sul futuro del paese: ad esempio, l'economia italiana è cresciuta, seppure in un contesto generalizzato di bassa crescita europea allo 0,8 per cento, ad un tasso pari a circa la metà di quello medio europeo (0,4 per cento di crescita del prodotto interno lordo nell'anno 2003), la caduta della capacità competitiva denunciata in modo generalizzato da più parti, un livello di conflittualità sociale di gran lunga superiore a quello medio registrato nell'UEM, elemento di assoluta novità rispetto al decennio passato. La conclusione è che, seppure risulta un esercizio fin troppo facile mettere in correlazione queste evidenze con il tema di fondo del DPEF 2002-2006 «dal declino allo sviluppo», di fatto si deve ammettere ora che non era una situazione di declino quella lasciata dal centro-sinistra e non è una situazione di sviluppo quella sperimentata dall'inizio della legislatura. Siamo di fronte ad un fallimento del tentativo di imprimere un'accelerazione all'economia, di cui, peraltro, il Governo fatica a prendere atto ed anche le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF, sebbene coerenti con le previsioni dei più autorevoli istituti internazionali, si collocano intorno a valori poco probabili esponendo il DPEF al rischio di richiedere aggiornamenti al ribasso delle previsioni in corso d'anno. Le politiche di impulso alla crescita adottate dal centro-destra si sono rivelate non idonee allo scopo, mentre si è avuto un grave peggioramento della finanza pubblica. In tal senso il dato più allarmante contenuto nel DPEF è quello dell'indebitamento netto strutturale (cioè depurato degli effetti del ciclo) che, dallo 0,5 per cento rispetto al PIL previsto per il 2003 è passato all'1,8 per cento. Sebbene il Governo imputi il peggioramento dei saldi di finanza pubblica all'andamento

poco favorevole del ciclo, i dati appena citati, in quanto depurati dell'effetto del ciclo, sembrano mostrare che il suddetto peggioramento è imputabile ad altre cause. E' pur vero che la revisione delle stime per gli anni precedenti dell'indebitamento netto può aver determinato un effetto di trascinamento per gli anni successivi dell'indebitamento netto tendenziale, ma è fuori di dubbio che l'incremento dell'indebitamento netto, almeno pari allo 0,5 per cento del PIL, deve essere imputabile da un lato al preoccupante andamento del fabbisogno, dall'altro all'incremento della spesa corrente. In questo contesto si inserisce la manovra che appare già insufficiente per correggere gli andamenti tendenziali strutturali dei principali saldi di finanza pubblica verso gli obiettivi assunti con il Patto di stabilità e crescita, in quanto la correzione per la componente strutturale è affidata ad interventi inerenti ai regimi di privilegio non meglio precisati, nonché all'acquisto di beni e servizi attraverso la CONSIP (effetti peraltro che sulla base di quanto già detto dovrebbero essere ricompresi nel saldo tendenziale). Anche ove si acceda alla tesi che gli interventi di riduzione del regime di privilegio e le modifiche alla disciplina di acquisto di beni e servizi consentano di migliorare l'indebitamento netto strutturale suindicato, è acclarato che la correzione dei saldi sottesa alla manovra non include le risorse necessarie per finanziare le riforme intraprese dal Governo. La riforma del fisco, quella della scuola e quella degli ammortizzatori sociali, peraltro in attesa di una definitiva approvazione, attendono stanziamenti di risorse aggiuntive per esplicitare i loro effetti ma le risorse necessarie allo scopo non sembrano essere contemplate nel Documento. E' interesse del Paese che tali riforme trovino attuazione nel prossimo anno, ovvero prima che inizi la fase del ciclo elettorale di spesa. Le altre misure di carattere strutturale, quali la lotta all'evasione e le modifiche al Patto di stabilità interno, non sembrano credibili in un clima dominato dai condoni a cui peraltro dovrebbe aggiungersi quello edilizio ed in un sistema di rapporti con le autonomie locali in cui vi è il rischio di una deriva verso una logica corporativa anziché cooperativa, in conseguenza del rapporto che il Governo sta determinando con tali istituzioni. Sempre con riferimento allo stato della crescita economica del paese, si pone un problema di merito connesso alla differenza tra andamenti tendenziali e programmatici del PIL (pari allo 0,2 per cento), che non possono essere imputati ai consumi né alle esportazioni, bensì all'andamento programmatico degli investimenti. In tal senso si prevede un incremento degli stessi pari addirittura al 4,2 per cento del PIL; si tratta di un ammontare di risorse notevoli che non derivano da maggiori investimenti finanziati con spesa pubblica ma da un insieme di iniziative quali il piano europeo per la crescita, la maggiore operatività dell'ANAS e l'attività svolta da Infrastrutture S.p.A.. Tali iniziative si caratterizzano per il fatto che il settore pubblico svolge un mero ruolo di promotore degli investimenti, mentre il settore privato si assume il rischio e provvede al finanziamento delle stesse. Rispetto a tale prospettiva, sorgono alcuni dubbi in merito alla realizzabilità di tali ipotesi, posto che, come peraltro indicato dall'ABI, in Italia non esiste, allo stato, alcuna opera infrastrutturale finanziata con il *project finan-*

cing. Pur ammettendo la possibilità che qualche progetto venga predisposto sulla base del clima di fiducia che gli effetti-annuncio possono determinare, l'assenza di *project financing* in Italia rende inverosimile la possibilità di conseguire i risultati suddetti e di movimentare un ingente volume di risorse finanziarie. Da un lato per alcune attività vi è una dubbia redditività, dall'altro il quadro legislativo rende ancora poco praticabile il *project financing*. La sensazione è quella che in assenza di garanzie da parte dello Stato sarà inverosimile riuscire ad ottenere i risultati annunciati. D'altro canto la prestazione di garanzie da parte dello Stato determina una necessità di copertura finanziaria, attraverso l'apposito fondo di bilancio, che gradualmente nel tempo dovrebbe comportare un ingente volume di risorse finanziarie allo stato assenti. Nemmeno il tentativo di portare tali spese al di fuori del settore delle pubbliche amministrazioni risulta determinante per il conseguimento degli obiettivi, qualora permanga un limite così stringente quale l'assenza di garanzie di ultima istanza da parte dello Stato. Un peggioramento del clima di fiducia deriva, altresì, dalla drastica riduzione delle attese circa il calo delle imposte; la pressione fiscale, secondo quanto indicato dal DPEF, dovrebbe ridursi di 1,5 punti percentuali in cinque anni, dopo un incremento della stessa nell'anno 2003. Aspetto determinante per il conseguimento di un clima di fiducia è, altresì, la competitività del sistema-Paese che dipende strettamente dall'efficienza e dall'efficacia dei mercati, rispettivamente, del lavoro, del capitale e dei beni e servizi (incluso il mercato della conoscenza e dell'informazione). Per quanto attiene al mercato del lavoro, anche l'ISTAT nel rapporto annuale 2002 ha rilevato come la *performance* dell'occupazione in Italia dal 1999 ad oggi è risultata migliore di quella registrata in Germania, nella media UE e addirittura nel Regno Unito (ritenuto un Paese con un mercato del lavoro molto flessibile). Le leggi in vigore dal 1999 che possono aver determinato tale risultato sono sostanzialmente il pacchetto-Treu e il recepimento della direttiva europea del lavoro a tempo determinato. Ciò consente di dimostrare che l'attenzione politica e legislativa sul mercato del lavoro è stata a dir poco maniacale, mentre, ai fini della competitività, permane una condizione di bassa contendibilità della proprietà delle imprese, un mercato dei capitali estremamente rigido in cui si riscontra che le grandi imprese si stanno spostando dai mercati competitivi ai mercati caratterizzati da rendite di posizione ed un processo di liberalizzazione dei beni e dei servizi allo stato completamente bloccato. In tal senso anche la decisione di detassare le imposte di successione ha rappresentato un segnale grave in quanto volto a rendere ancora più rigido il mercato dei capitali. La conclusione è che finora ci si è concentrati su un tema quale quello del mercato del lavoro, quando ai fini della promozione della competitività del Paese, si sono trascurati altri interventi necessari per rendere più flessibile il mercato dei capitali e quello dei beni e servizi.

Passando, infine, ad illustrare la proposta di una politica economica alternativa le linee di intervento dovrebbero essere rappresentate da quattro fattori: la concertazione, perché è il metodo di governo fondamentale

per determinare lo sviluppo, la crescita, intesa in un contesto europeo, la coesione sociale e territoriale, in cui ricomprendere la questione meridionale, e la compatibilità ambientale.

Per quanto attiene alla concertazione occorre dare un assetto definitivo al Patto di stabilità interno. Dopo le prime proposte fatte in occasione dell'esame della riforma delle norme di contabilità pubblica, la direzione da intraprendere è quella di trasferire ai rapporti tra Stato centrale e sistema delle autonomie locali le stesse regole stabilite in ambito europeo tra l'Unione e gli Stati membri. Si tratta quindi di concordare un percorso di riduzione del debito, di riduzione del *deficit* ed il contributo delle autonomie locali allo sviluppo del Paese, prevedendo eventualmente l'esclusione delle spese per investimenti (alla stregua della proposta della cosiddetta *golden rule* avanzata ma poi non accolta in ambito europeo); occorrerebbe però un Governo autorevole che rinunciassero, quindi, a ridefinire annualmente le regole del Patto di stabilità interno e che ristabilisse un clima cooperativo con le suddette autonomie.

Per quanto concerne la crescita, sarebbe auspicabile giungere ad una definizione di un DPEF europeo stabilito in sede ECOFIN che detti la linea di una programmazione economica della crescita nel contesto europeo. Sempre con riferimento alla crescita, altro elemento determinante è la competitività del sistema-Paese; a tal fine, occorre promuovere e sviluppare la conoscenza, intesa nel senso di investire sui giovani attraverso lo scambio di conoscenze con gli altri Paesi del mondo. In alternativa alle consuete ricette di incentivo alla ricerca attraverso il finanziamento pubblico o attraverso la scuola pubblica, occorre promuovere interventi volti a finanziare borse di studio e la formazione all'estero perché esclusivamente da questo flusso di scambio e di conoscenze si riesce a determinare un salto in avanti del ritmo di crescita. Per favorire la crescita in Italia nell'immediato, gli interventi dovrebbero essere quelli di un forte rifinanziamento delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, al fine di sfruttare il particolare momento congiunturale nel quale i risparmi dei cittadini sono rivolti verso il settore immobiliare in cerca di una valorizzazione delle risorse accumulate. Ulteriori benefici di tale iniziativa sarebbero quelli di indirizzare le risorse verso attività *labour intensive* favorendo in taluni casi anche interventi di recupero ambientale. Ulteriore impulso alla crescita dovrebbe derivare anche dalla riedizione di meccanismi di incentivazione automatica, sotto forma di crediti d'imposta, per gli investimenti e per l'occupazione nel Mezzogiorno.

Sul tema della coesione sociale, occorre giungere rapidamente alla creazione del secondo pilastro previdenziale, usando le risorse relative al trattamento di fine rapporto detenute dalle imprese. Tale processo è stato a lungo oggetto di discussione sul tema della obbligatorietà del trasferimento delle suddette risorse dalle imprese ai fondi di previdenza. Occorre recedere da posizione ferme, accogliendo eventualmente anche un'ipotesi di trasferimento volontario delle risorse del TFR alla previdenza complementare, purché si colga l'opportunità offerta da un livello di tassi di interessi così basso. Ove i tassi di interesse iniziassero a crescere, in-

fatti, le imprese pretenderebbero una congrua compensazione per le risorse che, a loro modo di vedere, rappresentano a ragione un rilevante strumento di finanziamento. Correzioni al sistema previdenziale sono proponibili solo ove si sia preventivamente costituita la previdenza complementare; né è possibile ipotizzare di insistere con l'innalzamento dell'età pensionabile quando si continua a procedere, come anche dichiarato dall'ABI durante le audizioni, con i prepensionamenti e quando sussistono questioni distributive dei benefici previdenziali quali quelle segnalate, a ragione, nelle audizioni dal senatore Pizzinato. Il tema della previdenza va, al contrario, affrontato esclusivamente dopo aver istituito un sistema universale di ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne, infine, il tema della compatibilità ambientale, occorre creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile, partendo dalla constatazione che attualmente si sta privilegiando, anche fiscalmente, l'uso eco-incompatibile di risorse non riproducibili. Approfittando di un andamento favorevole nel medio e lungo termine del prezzo del petrolio, occorre ridefinire in modo serio una tassazione sull'uso delle suddette risorse (cosiddetta *carbon tax*).

Il senatore MARINO, rilevate le critiche delle organizzazioni sindacali in merito al mancato rispetto delle procedure di concertazione previste dall'accordo del 23 luglio 1993 ed il ritardo nella presentazione del Documento in esame, osserva come esso non sia, peraltro, conforme ai contenuti tipici prescritti dalla legge di contabilità di Stato. Non contiene l'articolazione dei provvedimenti collegati alla manovra, gli obiettivi di fabbisogno finanziario e statale; non consente, come segnalato dalla Corte dei conti, di verificare e di valutare i dati dei saldi tendenziali e programmatici. A fronte di queste gravi lacune, il Ministro dell'economia ha manifestato, invece, la volontà di riformare il DPEF, riducendone il contenuto a mere indicazioni contabili, in quanto ritenuto solamente un rito perfettamente inutile. Rispetto a tale visione, considerazioni di coerenza imporrebbero al Governo di modificare la legge di contabilità nazionale, eliminando del tutto un documento di programmazione economica di cui attualmente il Paese dispone. I dati macroeconomici contenuti nel Documento non corrispondono ai dati reali e ciò determinerà, soprattutto in relazione al tasso di inflazione programmata, riflessi negativi sui rinnovi contrattuali. Mancano, altresì, indicazioni sulle risorse destinate alle infrastrutture, al Mezzogiorno, agli incentivi per l'occupazione; non vengono, altresì, indicate misure di sostegno ai consumi delle famiglie, rinviando la definizione delle politiche economiche agli undici tavoli tecnici di discussione da istituire nel mese di settembre. Il Documento non manca, invece, di prospettare alcuni tagli ai trasferimenti di fondi.

Sul tema della competitività, rileva lo scarso livello di risorse investite nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, frutto anche di una eccessiva politica di dismissioni delle grandi aziende statali, le uniche che possono, senza nulla togliere al sistema delle piccole e medie imprese, promuovere la produzione ad alto valore tecnologico avendo ingenti capi-

tali da investire nella ricerca e nello sviluppo. La politica del centro-destra per il conseguimento della competitività è stata basata sostanzialmente sulla riduzione del costo del lavoro, attuata conferendo maggiore flessibilità e precarietà ai lavoratori e svuotando di contenuti i contratti collettivi nazionali. Il rilancio della competitività deve, invece, avvenire attraverso la valorizzazione ed il rilancio della ricerca pubblica e dell'università, condizione imprescindibile per lo sviluppo economico, tecnologico e culturale del Paese. A tal fine, tuttavia, occorrono risorse finanziarie certe e indirizzi programmatici precisi, non certamente un controllo politico del sistema della ricerca basato sullo *spoil system*. Sempre con riferimento alla competitività, occorre rilevare lo scarso contributo offerto dalle banche che, soprattutto nel Mezzogiorno, pongono in essere politiche vessatorie nei confronti della clientela. A ciò si aggiunge il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno che amplia lo squilibrio tra aree geografiche del Paese; tale situazione impone un atteggiamento di estrema cautela nei confronti del federalismo spinto e non solidale, che potrebbe compromettere la coesione nazionale qualora le regioni meno sviluppate non dovessero disporre di risorse finanziarie adeguate per assicurare livelli uniformi di prestazioni nei servizi sociali, nella sanità e nella scuola. Tali considerazioni si inseriscono, peraltro, in un preoccupante quadro politico in cui prevale un processo di devoluzione.

Un primo bilancio della legislatura consente di dire che le forze di maggioranza hanno adottato misure fallimentari per ridurre il divario tra aree geografiche del Paese sottoponendo i crediti d'imposta per le assunzioni e per gli investimenti ad un filtro politico e burocratico, favorendo l'adozione di misure di incentivazione fiscale che hanno largamente avvantaggiato la parte più ricca del Paese e conducendo una gestione dei conti pubblici che ha portato ad una scarsità di risorse per le imprese.

Le misure di carattere strutturale individuate nel Documento sono volte ad aumentare il contrasto all'evasione fiscale quando, per effetto dei condoni, non è possibile conseguire da queste alcun effetto finanziario positivo. Il sistema delle autonomie locali è costretto, a seguito dei tagli apportati ai trasferimenti statali, ad aumentare la tassazione a livello locale. In questo quadro l'unica politica perseguibile è la riduzione della spesa nel settore della previdenza, della sanità e degli enti locali.

Al contrario, la politica economica che potrebbe risollevarle le sorti del Paese è connessa ad un aumento dei trattamenti economici dei lavoratori del settore pubblico e privato che possa determinare un allargamento del mercato interno, della domanda e dei consumi. A tal fine vanno conclusi nel più breve tempo possibile i contratti collettivi del settore pubblico, tenendo conto che l'inflazione reale è indubbiamente più alta di quella programmata, come indicata nel DPEF, e di quella rilevata dal dato statistico. Occorrono, infine, misure volte a rafforzare lo stato sociale, politiche mirate in favore delle famiglie e volte a superare il disagio sociale anche al di sopra della soglia di povertà tradizionalmente considerata.

Il DPEF, in conclusione, non affronta i problemi reali del Paese, che sono quelli dello sviluppo, dell'occupazione, della ricerca scientifica, della formazione e della carenza infrastrutturale, restando nell'assoluta indeterminatezza delle risorse finanziarie necessarie allo scopo. Non appare, quindi, idoneo a contrastare il declino del paese ed a selezionare una lista rigorosa di priorità ed obiettivi.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi altri iscritti a parlare per la seduta odierna, propone di rinviare il seguito dell'esame del Documento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

223^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)**(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore ASCIUTTI, il quale premette che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 11^a Commissione permanente, competente nel merito sull'atto in titolo.

Si tratta, osserva, dello schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 14 febbraio 2003, n.30, la quale conferiva infatti al Governo la facoltà di emanare uno o più decreti legislativi diretti a realizzare la riforma del mercato del lavoro in Italia.

Egli ricorda indi i principali obiettivi recati dall'atto in titolo: riduzione della disoccupazione giovanile e di lunga durata; accrescimento del tasso di partecipazione delle donne e degli anziani al mercato del lavoro; realizzazione di un sistema efficiente di servizi per l'impiego accreditati, in grado di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; introduzione di forme di flessibilità e, in particolare, di nuove tipologie contrattuali; innalzamento della qualità del lavoro soprattutto mediante interventi in formazione e istruzione.

Soffermandosi successivamente sugli ambiti che investono maggiormente le competenze della Commissione, egli ricorda anzitutto l'ampliamento dei soggetti abilitati a svolgere attività di intermediazione, che riguarda anche le università, nonché gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Con riferimento alla finalità dell'innalzamento della qualità del lavoro, prosegue, nella relazione introduttiva si premette che, senza adeguati interventi in formazione e in istruzione, la flessibilità rischia di tradursi in

precarietà ed emarginazione sociale e si ribadisce la necessità di perseguire una strategia di formazione lungo tutto l'arco della vita.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, egli osserva altresì che nel titolo VI dello schema di decreto si contemplano due strumenti contrattuali che coniugano prestazioni lavorative con attività di formazione e di riqualificazione professionale.

Quanto al contratto di apprendistato si tratta di uno speciale rapporto di lavoro, già previsto dalla normativa vigente, in forza del quale il datore di lavoro, che beneficia di rilevanti agevolazioni contributive, è chiamato a favorire l'acquisizione, per l'apprendista, delle competenze tecniche richieste per diventare lavoratore qualificato.

Dopo aver premesso che viene ampliato l'ambito applicativo dello strumento, egli si sofferma sulle tre differenti tipologie contrattuali, disciplinate dallo schema in esame: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 48); il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (articolo 49); il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma universitario, per percorsi di alta formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 (articolo 50).

Il Presidente relatore sottolinea inoltre che, ai sensi dell'articolo 51, la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Le modalità di riconoscimento dei crediti saranno definite, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, previa intesa con le regioni.

Ricorda successivamente che, ai sensi dell'articolo 53, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali, si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del repertorio delle professioni, la cui predisposizione è demandata ad un apposito organismo tecnico del quale farà parte anche il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Evidenzia altresì che il contratto di apprendistato, come del resto è evidenziato nella relazione illustrativa, potrà concorrere a garantire un percorso educativo effettivo di almeno dodici anni, come previsto dalla riforma del sistema scolastico (legge n.53 del 2003), nonché il conseguimento, per i giovani fino ai 29 anni, di specifiche qualificazioni anche attraverso percorsi di alta formazione.

Passando indi a considerare il contratto di inserimento, osserva che si tratta di un contratto diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti più svantaggiati dal punto di vista occupazionale (articolo 55).

Il Presidente relatore osserva altresì che il provvedimento (all'articolo 55, comma 2) include anche le associazioni socio-culturali e sportive tra i soggetti con la facoltà di stipulare i contratti d'inserimento.

Passando al Titolo VIII, relativo alla certificazione dei contratti di lavoro, dopo averne rilevato la natura volontaristica da parte dei contraenti, osserva altresì che le università (sia pubbliche che private), esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono incluse fra gli enti di certificazione (articolo 76). Per poter svolgere l'attività di certificazione, prosegue, le università sono peraltro tenute a registrarsi in un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

Ricorda inoltre che le attività sportive e culturali, qualora si tratti di attività di natura meramente occasionale, nonché rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, possono rientrare nel novero delle prestazioni di lavoro accessorio (articolo 70).

In considerazione delle finalità del provvedimento in esame e con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il Presidente relatore esprime conclusivamente un giudizio complessivamente positivo sull'atto in titolo.

Si apre la discussione.

La senatrice ACCIARINI premette che le parti di competenza della Commissione sono senz'altro di estremo rilievo.

Anzitutto ella osserva che si discute dell'attuazione di una delega, quella sul mercato del lavoro, senza tuttavia che si sia ancora data attuazione alla legge di riforma del sistema scolastico (n. 53 del 2003). Si generano così, prosegue, rilevanti problemi atteso che l'atto in titolo dà piuttosto per scontata l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della riforma scolastica.

Oltretutto, prosegue, non si chiarisce il rapporto con la legge n. 144 del 1999, che, pur essendo pienamente in vigore, non trova tuttavia un'effettiva applicazione nella riforma in esame.

Ciò è tanto più grave in considerazione del vuoto legislativo che è derivato dall'abrogazione della legge n. 9 del 1999 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione.

Con riferimento ai soggetti accreditati per l'intermediazione, la senatrice osserva inoltre che dovrebbero essere autorizzate solo le università riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998 e gli istituti di scuola secondaria paritari.

Soffermandosi sul contratto di apprendistato, ella ribadisce il mancato coordinamento con la legge n. 144 del 1999, di cui addirittura sembra sottintendesse l'abrogazione tacita. Il contratto di apprendistato era infatti una delle tre modalità per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Ora esso è

visto invece tutt'al più, in funzione dell'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

In quest'ultimo caso, è peraltro assai grave aver abbassato a 15 anni l'età richiesta per l'assunzione.

Sempre con riferimento al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ella stigmatizza indi la scelta di non definire il monte orario di formazione pari a 120 ore, invece previsto per le altre due fattispecie contrattuali di apprendistato. La mancanza di questa norma di tutela, a suo avviso, rappresenta un segnale di un abbassamento della qualità del contratto.

Ella prende atto inoltre che per tale fattispecie contrattuale non si prevede, come invece accade per l'apprendistato professionalizzante, la norma secondo cui il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori qualificati inferiore a tre, non può assumere apprendisti in numero superiore a tre. La mancanza di una simile norma rischia di condurre inevitabilmente a possibili abusi da parte delle imprese.

Conclusivamente ella esprime un parere contrario sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2108) EUFEMI ed altri. – *Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino*

(2289) TESSITORE ed altri. – *Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI prospetta anzitutto l'opportunità che la Commissione richieda alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

I senatori ACCIARINI, BRIGNONE, SOLIANI, FAVARO e COMPAGNA esprimono il consenso dei rispettivi Gruppi.

Il presidente ASCIUTTI si riserva quindi di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta odierna.

Riferisce indi alla Commissione il relatore COMPAGNA, il quale ricorda di essere stato già relatore del disegno di legge n. 1918, d'iniziativa governativa, relativo alle celebrazioni per il VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato dalla Commissione in sede deliberante.

Dopo aver sottolineato che i due disegni di legge in titolo perseguono un'identica finalità, ovvero la celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino, ricorda inoltre che tra le grandi personalità che

hanno illustrato l'Ateneo meritano particolare menzione Einaudi, De Santis e Ruffini.

Entrando poi nel merito dei provvedimenti rammenta che il disegno di legge n. 2108, d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri, prevede un contributo straordinario a favore dell'Università degli studi di Torino pari a 6 milioni di euro, di cui 2 milioni per l'anno 2003 e 4 milioni per l'anno 2004.

L'articolo 2, prosegue, elenca le iniziative da finanziare le quali non devono essere meramente celebrative, bensì avere carattere permanente. A conferma di tale intento, egli ricorda che, all'articolo 4, si prevede che agli interventi strutturali sia destinato almeno il 65 per cento delle risorse disponibili.

Osserva indi che, all'articolo 3, si prevede l'istituzione di un comitato promotore, il quale provvede, a sua volta, alla nomina di un comitato d'onore.

L'architettura complessiva del provvedimento risulta pertanto molto simile a quella iniziale del disegno di legge n.1918, poi mutata a seguito degli emendamenti approvati in Commissione.

Passando a considerare il disegno di legge n. 2289, d'iniziativa dei senatori Tessitore ed altri, egli premette che si tratta di un provvedimento che per molti aspetti appare più simile al testo del disegno di legge n. 1918, così come approvato in Commissione.

Nel disegno di legge n. 2289, prosegue, si prevede un contributo straordinario complessivo pari a 7,5 milioni di euro (di cui 3,5 per l'anno 2003 e 4 per l'anno 2004) che, anche in questo caso, non si limita a promuovere iniziative meramente celebrative. Si prevede infatti che almeno una quota minima dei contributi (pari al 60 per cento) sia destinata ad investimenti di carattere strutturale.

Egli rileva altresì che nel testo si contempla l'istituzione di due organi, il comitato organizzatore e il comitato d'onore, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 1918.

Conclusivamente, pur ritenendo entrambe le iniziative meritevoli di ampia considerazione da parte della Commissione, ribadisce che l'architettura del disegno di legge n. 2289 appare sotto molti aspetti più affine all'impianto complessivo del provvedimento per le celebrazioni del VII centenario dell'Università di Roma «La Sapienza». Ritiene comunque assai agevole pervenire ad una stesura unificata dei due testi.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore BRIGNONE il quale, dopo aver sottolineato l'illustre tradizione dell'Università di Torino nel campo scientifico e letterario, osserva che entrambi i provvedimenti si qualificano in particolare per la tipologia di iniziative da finanziare. In particolare, osserva, si tratta di interventi infrastrutturali e nel campo dell'edilizia universitaria e che pertanto non sono meramente celebrativi. La ricorrenza celebrativa diviene così occasione per realizzare opere a carattere permanente.

Questo, a suo avviso, rappresenta l'aspetto cruciale che giustifica il proprio assenso alla richiesta di trasferimento dei disegni di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante.

Quanto ai contributi previsti, differenti nei due provvedimenti, giudica che l'ammontare previsto dal disegno di legge n. 2108, pari a 6 milioni di euro, rappresenta un' dotazione finanziaria minima appena sufficiente per la realizzazione del programma di interventi predisposto. Preannuncia pertanto il proprio impegno affinché nella fase di approvazione del provvedimento l'ammontare non sia comunque ridotto oltre l'anzidetta soglia.

Il senatore TESSITORE sottolinea la circostanza che sia proprio un senatore napoletano a promuovere un'iniziativa volta a celebrare l'Ateneo torinese, a dimostrazione dell'assenza di ragioni corporative sottese a simili iniziative.

Come evidenziato nell'esposizione introduttiva del relatore, osserva, l'impianto del disegno di legge n. 2289 risulta omogeneo a quello relativo al provvedimento celebrativo del VII centenario dell'Università di Roma «La Sapienza», secondo una scelta voluta che rappresenta un atto di riguardo nei confronti della Commissione.

Con riferimento alla dotazione finanziaria, egli ribadisce l'opportunità che il contributo sia di almeno a 7,5 milioni di euro, cifra del resto pari alla metà di quanto previsto per l'Università di Roma benché destinata alla realizzazione di interventi anche più significativi. Si tratta del resto di una dotazione commisurata con l'entità degli interventi strutturali cui egli si dichiara fin d'ora disponibile a destinare anche il 65 per cento della quota dei contributi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1192) CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2002.

Il PRESIDENTE informa che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo a condizione che sia aggiornata la clausola di copertura finanziaria.

Il senatore BRIGNONE preannuncia fin d'ora la propria astensione. Senza disconoscere il rilievo storico dell'evento, egli esprime infatti perplessità per la scelta dello strumento legislativo al fine di celebrare la ricorrenza. Si tratterebbe infatti di una deroga rispetto alla disciplina ordinaria, che, ricorda, venne introdotta nella scorsa legislatura con la legge

n. 440 del 1997, volta a razionalizzare l'erogazione dei contributi per le celebrazioni di rilievo nazionale.

Inoltre, ricorda, la regione Sicilia gode di autonomia nel settore dei beni culturali, disponendo quindi di apposite risorse finanziarie. Pertanto si dovrebbe ricorrere a risorse statali solo per eventi straordinari, come le calamità naturali. Le celebrazioni in questione rientrano invece nell'ordinaria amministrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

243^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Intervengono il ministro per le comunicazioni Gasparri e il sottosegretario per lo stesso dicastero Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2003.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FALOMI muove talune osservazioni critiche sulle modalità di esercizio della delega legislativa da parte del Governo. Una prima notazione riguarda il non comprensibile recepimento parziale delle direttive comunitarie all'interno dei Titoli I e II del Nuovo codice delle comunicazioni; nemmeno dalla relazione di accompagnamento è dato infatti evincere le ragioni di tale arbitraria decisione. Un altro aspetto di non secondario rilievo attiene al mancato inserimento tra le direttive recepite con il codice della direttiva 2002/77, volta a regolare le posizioni di concorrenza nel mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. A tale proposito infatti non appare sufficiente il recepimento della direttiva 2002/21, cosiddetta direttiva quadro, ai fini della tutela delle condizioni di concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda poi l'uso efficiente dello spettro radioelettrico, l'uso delle fre-

quenze, bene scarso in natura, dovrebbe essere regolato da procedure di gara per un'assegnazione equa e trasparente e da un sistema di regolamentazione delle reti di trasmissione che, in ossequio al principio della convergenza e della multimedialità, comprenda il settore televisivo in quello delle reti di comunicazione elettronica in generale. Sul tema del *trading* delle frequenze rileva, infine, la necessità di stabilire più precisamente i criteri per la compravendita delle frequenze stesse, allo scopo di minimizzare il rischio che operatori che abbiano ottenuto una licenza possano poi rivendere le frequenze senza aver mai ottemperato agli obblighi ad essa connessi, come nel caso della società IPSE 2000.

Il senatore CHIRILLI precisa che la tutela degli aspetti concorrenziali risulta sufficientemente garantita dall'applicazione della direttiva quadro e che il rispetto della direttiva 2000/77 è comunque garantito dall'obbligo annuale a cui è tenuto il Governo di comunicare alla Comunità europea l'avvenuta adozione dei provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria.

Il senatore VERALDI esprime piena condivisione delle posizioni critiche espresse dal senatore Falomi, con particolare riguardo alle modalità di recepimento delle direttive comunitarie. Propone quindi al senatore Pessina, relatore, alcune modifiche di carattere sostanziale da inserire nel testo del parere, relative ad una diversa e più ampia definizione della nozione di interconnessione rispetto a quella contenuta nella direttiva europea e nel codice proposto dal Governo.

Poiché non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PESSINA, in sede di replica, assicura che le osservazioni ed i suggerimenti, proposti dai senatori Falomi e Veraldi, saranno oggetto di approfondimento ai fini della formulazione del parere.

Il sottosegretario BALDINI dichiara di condividere alcune delle preoccupazioni del senatore Falomi sulla necessità di tutelare i principi di trasparenza e concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni; ritiene tuttavia che – sul piano del merito – il recepimento della direttiva quadro 2002/21, nell'ambito del Codice in esame, sia di per sé sufficiente. Sulla questione relativa al *trading* delle frequenze assicura poi che il Governo farà quanto possibile per contemperare le esigenze delle imprese che versino in difficoltà economiche con la necessità di una efficiente allocazione delle frequenze radioelettriche, ricercando a tal fine le soluzioni più adeguate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche» (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 luglio 2003.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FALOMI fa presente che le considerazioni esposte in merito all'atto del Governo n. 240 s'intendono riferite anche all'atto del Governo in titolo, relativo alla seconda parte del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Poiché non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore CHIRILLI, e il Rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

244^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Il presidente PEDRAZZINI, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

186^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2303) Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara

(1335) BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

(1361) MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

(1895) BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a sul disegno di legge n. 2303, già assunto dalla Commissione come testo base. Propone pertanto di valutare la possibilità di chiedere al Presidente del Senato di trasferire alla sede deliberante il predetto disegno di legge, ove si riscontri la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Il sottosegretario Grazia SESTINI preannuncia l'avviso favorevole del Governo al trasferimento del disegno di legge n. 2303 alla sede deliberante.

Si dichiarano a favore della proposta formulata dal Presidente, ciascuno a nome dei Gruppi politici di appartenenza, i senatori BATTAFARANO, TOFANI, MONTAGNINO, MORRA e VANZO.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'avviso dei rappresentanti dei Gruppi politici assenti alla seduta odierna sulla proposta di chiedere al Presidente del Senato di trasferire alla sede deliberante il disegno di legge n. 2303. Qualora risulti accertato l'unanime consenso della Commissione, come previsto dalla citata disposizione regolamentare, egli avanzerà la relativa richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio.)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sullo schema di decreto legislativo in titolo. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le repliche.

Il sottosegretario SACCONI consegna al Presidente, affinché venga distribuita ai componenti della Commissione, la scheda tecnica, predisposta dagli uffici del Ministero del lavoro e verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che conferma l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo all'esame. La scheda sconta gli effetti di alcune modifiche che il Governo intende introdurre, esemplificate in una serie di ipotesi emendative, che accompagnano la scheda e che vengono anch'esse consegnate al Presidente. Tali ipotesi di modifica intendono assicurare la più rigorosa osservanza della disposizione contenuta nella legge n. 30 del 2003, relativamente all'invarianza della spesa e, in particolare, si propongono di intervenire sull'istituto dell'apprendistato per renderlo più coerente rispetto all'obiettivo di inclusione nel mercato del lavoro delle fasce sociali più deboli, che costituisce uno degli elementi qualificanti della proposta del Governo.

Entrando nel merito delle diverse questioni sollevate nel corso del dibattito, il Sottosegretario fa presente, con riferimento alla prima parte dello schema all'esame, che il Governo ha concordato con gli assessori al lavoro delle regioni, con l'UPI e con l'ANCI un complesso di emendamenti, sui quali la Conferenza unificata si è espressa positivamente, al di là delle valutazioni complessivamente negative sul provvedimento formulate dalle regioni amministrare da maggioranze di centro-sinistra.

Questi emendamenti consentono di precisare che il meccanismo autorizzatorio di cui al Capo I dello schema non può non fare capo all'amministrazione dello Stato, sia in quanto attiene a soggetti che operano sull'intero territorio nazionale, sia in quanto è intrinsecamente connesso a specifiche sanzioni penali. Giova peraltro ricordare che, dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, le regioni non hanno mai ritenuto di dover mettere in discussione, neanche indirettamente con l'adozione di specifiche iniziative legislative, il regime autorizzatorio vigente per il lavoro interinale, che, come è noto, fa capo al Ministero del lavoro.

Nell'intesa intervenuta tra il Governo e le regioni – prosegue il Sottosegretario – si è altresì convenuto sulla opportunità di assegnare alle regioni stesse una competenza autorizzatoria per gli operatori che operino in ambiti infraregionali, nonché sull'esigenza di ricondurre ai meccanismi normali di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione anche i comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Resterebbe invece ferma l'autorizzazione *ope legis* per le università e per le fondazioni universitarie, in quanto si ritiene che la funzione di intermediazione sia, per tali istituti, complementare rispetto a quella educativa. Per evitare un irrigidimento della normativa si è poi preferito non esplicitare che l'attività di intermediazione svolta da scuole e università debba avere come destinatari esclusivamente gli allievi: una tale specificazione, tra l'altro, avrebbe avuto l'effetto di escludere gli ex allievi che sono, ovviamente, destinatari privilegiati di tale tipo di attività.

Nel complesso, non si ravvisa il rischio che la normativa all'esame possa dare luogo ad una eccessiva proliferazione degli operatori. Al contrario, secondo il rappresentante del Governo, permane la possibilità che, soprattutto in una prima fase, l'assetto del mercato continui a risultare piuttosto asfittico. In proposito, occorre sottolineare che il superamento del vincolo costituito dall'oggetto esclusivo è legato non soltanto alla constatazione della insussistenza della possibilità che si potesse configurare un conflitto di interessi in capo agli operatori, ma anche al convincimento, derivante dall'esperienza, che la funzione di incontro tra domanda ed offerta di lavoro difficilmente può sopravvivere in condizioni di isolamento sul mercato. La presenza di operatori pubblici ed il loro rapporto sinergico con i soggetti privati può concorrere ad aprire un mercato ancora scarsamente funzionale e, in questa prospettiva, i comuni possono svolgere un ruolo attivo per il sostegno ai soggetti più deboli, coerentemente con la naturale attitudine degli enti locali ad operare con politiche attive volte a rimuovere i fattori di esclusione sociale. L'articolo 13, recante misure di incentivazione normativa e finanziaria del raccordo tra pubblico e pri-

vato, si muove in questa prospettiva e trova il suo fondamento anche sulle esperienze che già sono maturate in questo campo.

In complesso, nel confronto con gli assessori regionali al lavoro si è affermata una positiva volontà di mediazione, giunta al punto di ipotizzare il ritiro dei ricorsi pendenti davanti alla Corte Costituzionale per iniziativa delle regioni medesime. Questa intenzione è sintomatica del soddisfacente grado di intesa istituzionale raggiunta tra il Governo e le regioni e concorre a tranquillizzare quanti, anche nel corso della discussione, hanno evocato, per alcune delle disposizioni all'esame, uno specifico profilo di incostituzionalità per violazione del Titolo V della Costituzione: quest'ultimo, peraltro, nel nuovo testo, per la parte relativa alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, contempla una disposizione di difficile attuazione, tale da suffragare la condivisibile opinione di chi ritiene che la stessa fattispecie della competenza legislativa concorrente debba essere superata, a favore di un riparto di competenze esclusive tra Stato e regioni.

Per quanto riguarda le disposizioni in discussione, comunque, l'equilibrio realizzato è senz'altro sostenibile e anche il regime degli accreditamenti, di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in titolo, risponde all'esigenza di regolare l'esercizio di funzioni pubbliche che vengono demandate alle regioni. Dal canto loro, le province hanno preso atto con soddisfazione della conferma delle funzioni amministrative loro attribuite ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997 – come previsto al comma 2 dell'articolo 3 – e, per questo aspetto, appare ragionevole la richiesta di sostituire il riferimento ai centri per l'impiego, dove citati, con un richiamo diretto alle province medesime che, inoltre, potrebbero essere inserite tra i soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro. I profili relativi ai rapporti tra le province e le regioni, infine, non possono che essere demandati al legislatore regionale, fermo restando il favore con cui il Governo guarda al conseguimento di intese tra le istituzioni locali.

Nel nuovo ordinamento del mercato del lavoro, la somministrazione a tempo indeterminato costituisce una importante novità: essa non è di certo quella fattispecie priva di regole che alcuni paventavano, e gli stessi critici dello *staff leasing* si pongono ora il problema di renderlo più competitivo rispetto all'appalto di servizi. È una preoccupazione comprensibile, proprio perché, nel provvedimento all'esame, il rapporto di lavoro somministrato risulta presidiato da forti tutele, contrariamente a quanto avevano affermato alcuni commentatori.

Nell'individuazione delle fattispecie per le quali è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si è fatto riferimento alle funzioni di servizio che non interessano il ciclo produttivo e che sono svolte di regola attraverso l'appalto: ciò proprio al fine di sviluppare la competizione tra le due forme contrattuali. L'unica novità, che riguarda il Mezzogiorno, è quella relativa alle funzioni connesse alla fase di avvio di una nuova attività nelle aree obiettivo 1, di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio: solo in questo caso, potrebbe verificarsi, in via del tutto ipotetica, l'eventualità di un impiego esclusivo di manodo-

pera somministrata in ambito aziendale. Si tratta, peraltro, di una disposizione volta ad accompagnare la transizione verso l'insediamento stabile di nuove imprese in aree del Mezzogiorno, e, pertanto, la sua applicazione dovrebbe avere carattere temporaneo e sperimentale.

È peraltro possibile contenere le fattispecie indicate al comma 3 dell'articolo 20 e, ad esempio, si può riflettere sulla possibilità di espungere i servizi di vigilanza e custodia, che hanno una loro specifica e distinta regolamentazione.

Per quanto riguarda la definizione di appalto di servizi, di cui all'articolo 29, e al raccordo tra appalto e somministrazione, occorre tenere presente che nel predetto articolo, al comma 2, viene introdotta una rilevante novità, riguardante la responsabilità solidale tra l'appaltante e l'appaltatore per quanto riguarda la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali: in tal modo, è ragionevole supporre che l'imprenditore committente sarà maggiormente interessato a rivolgersi a soggetti più affidabili e professionali. È comunque nelle intenzioni del Governo integrare il predetto articolo 29, nel senso di esplicitare, per l'appalto di servizi, i requisiti della organizzazione di mezzi e dell'assunzione del rischio, già peraltro implicitamente richiamati attraverso il rinvio all'articolo 1655 del Codice civile.

Proseguendo nella sua esposizione, il Sottosegretario osserva che sull'articolo 10, relativo al divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, alcuni senatori intervenuti nella discussione hanno eccepito l'eccessiva ampiezza della deroga relativa alle caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, tale, a loro avviso, da attenuare fortemente la portata garantista della norma: in realtà, nella predisposizione di essa, il Governo si è attenuto alla lettera della direttiva comunitaria in materia di non discriminazione nel lavoro, il cui schema di decreto legislativo di recepimento è stato recentemente all'esame della Commissione. In questo caso, pertanto, si è voluto assicurare l'uniformità della disciplina.

Il presupposto dell'articolo 14 dello schema di decreto in titolo è costituito dai principi di delega relativi al raccordo tra pubblico e privato e all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati: le disposizioni contenute in tale articolo recepiscono inoltre le esperienze realizzate sul territorio al fine di superare i forti limiti che la legge n. 68 del 1999 ha dimostrato nella capacità di conseguire l'obiettivo dell'integrazione lavorativa dei disabili più gravi. Con la nuova disciplina è possibile, sulla base di accordi tra le parti sociali e le cooperative sociali in ambito territoriale e attraverso l'individuazione dei soggetti disabili particolarmente svantaggiati, realizzare l'inserimento di questi ultimi nelle cooperative sociali destinarie di commesse di lavoro da parte delle imprese aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti. L'inserimento così realizzato si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 68 del 1999.

Il senatore BATTAFARANO ritiene inopportuno il riferimento al merito delle disposizioni di cui all'articolo 14, poiché in molti interventi nel corso della discussione, e anche nel suo, era stato richiamato, per tale articolo, un profilo di incostituzionalità per eccesso di delega. Se il Governo intende riformare in tutto o in parte la legge n. 68 del 1999, deve presentare un distinto disegno di legge, sul quale non mancherà il concorso di idee e di proposte della sua parte politica.

Il senatore MONTAGNINO si associa ai rilievi del senatore Battafarano e preannuncia che, in sede di dichiarazione di voto, inviterà il rappresentante del Governo ad indicare quali sono i principi di delega della legge n. 30 sui quali poggia l'articolo 14.

Il sottosegretario SACCONI riprende il suo intervento sottolineando come, ad avviso del Governo, l'articolo 14 rientri perfettamente nell'ambito della delega di cui alla legge n. 30 del 2003. Osserva quindi che le disposizioni sulla borsa continua del lavoro e sul monitoraggio statistico di cui al Capo III dello schema all'esame non sono state oggetto di particolari osservazioni nel corso della discussione.

Per quanto riguarda la parte del provvedimento relativa alle nuove tipologie contrattuali, è bene tenere presente che si tratta di fattispecie già presenti nell'ordinamento e nella realtà fattuale, e che vengono ora regolate per consolidare una precedente base giuridica eccessivamente esile e per assicurare l'uniformità dell'ordinamento stesso, anche rispetto al profilo comunitario.

Per quanto riguarda la nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, la disciplina delle clausole flessibili e delle clausole elastiche è rinviata alla contrattazione collettiva, mentre viene meno un istituto come il diritto di recesso, che non ha pari nella normativa europea: esso costituisce inoltre un vero e proprio fattore deterrente per le imprese a ricorrere ad una tipologia contrattuale che di per sé stenta ad affermarsi e la cui diffusione deve invece essere favorita anche per superare gli ostacoli ad un regolare sviluppo della carriera che oggi si frappongono per molti lavoratori che optano per il *part time*. Occorre pertanto superare rigidità eccessive, demandando alla contrattazione il compito di definire le modalità con cui verranno richieste prestazioni supplementari, che dovranno comunque risultare compatibili con l'esigenza primaria di conciliare il tempo di lavoro con gli altri impegni, professionali, di studio o di cura, della singola lavoratrice o del singolo lavoratore. In tale contesto, il ricorso al contratto individuale in relazione alla prestazione di lavoro supplementare ha carattere transitorio e può concorrere a stimolare la contrattazione collettiva: sarebbe comunque utile introdurre una disposizione che consenta al lavoratore di farsi assistere, a sua richiesta, da un rappresentante sindacale in caso di sottoscrizione di clausole elastiche o flessibili.

In merito al computo dei lavoratori nell'organico aziendale, lo schema all'esame della Commissione si limita a riprodurre quanto è previsto dalla legislazione vigente, con la sola eccezione del lavoratore con

contratto di lavoro intermittente: in tale ultimo caso, peraltro, si può certo valutare la possibilità di includere tale lavoratore nel computo, secondo il principio del *pro rata temporis*.

Nella nuova disciplina dei contratti a causa mista si è voluto porre l'accento sulla specializzazione tra il contratto di apprendistato e il contratto di inserimento, e sulla valorizzazione del tirocinio. In proposito, si potrebbe integrare lo schema all'esame con una disposizione volta a tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo rivolto ai giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso la scuola secondaria.

Il contratto di apprendistato viene ridisegnato in termini da un lato più flessibili e più ampi, dall'altro con maggiore rigidità legata alla certificazione dell'attività formativa svolta. In proposito, con le regioni si è convenuto sulla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna ed esterna all'azienda – di almeno 120 ore. È inoltre auspicabile che le regioni stesse intendano valorizzare la bilateralità per esercitare le competenze loro spettanti in materia formativa con modalità il più possibile aderenti ai bisogni dei lavoratori e delle imprese.

Per quanto riguarda invece i contratti di inserimento, occorrerà circoscrivere la platea dei destinatari, anche al fine di rendere più incisivo il ricorso a tale strumento, escludendo inoltre l'applicazione degli incentivi di natura economica ai soggetti di età inferiore ai 29 anni. Un'esigenza di uniformità rispetto alla normativa europea richiede inoltre di portare da 45 a 50 anni il limite di età per i lavoratori privi di un posto di lavoro che possono usufruire di tale contratto.

Sulla proposta di collaborazione a progetto, che ha incontrato il consenso di importanti organizzazioni sindacali e, sia pure con qualche riserva, della stessa Confindustria, sono state mosse critiche che appaiono ispirate ad una pregiudiziale contrarietà verso tale ipotesi. A tale proposito, occorre sottolineare che se fosse stato perseguito l'indirizzo normativo delineato nella passata legislatura, basato sulla identificazione dei collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito di una non meglio identificata parasubordinazione, si sarebbe finito con il legittimare una sorta di sottospecie di lavoro subordinato con costi contributivi inferiori e privo di tutele. Una tale scelta risulta palesemente in contrasto con l'organizzazione di un mercato più flessibile e trasparente e, pertanto, si è scelta la strada opposta, di ricondurre la fattispecie delle collaborazioni alla dimensione del lavoro autonomo per scoraggiare il ricorso a forme mascherate di subordinazione ed offrire ai lavoratori un'alternativa basata su una modalità di lavoro flessibile chiaramente determinata.

Un'ultima questione riguarda il ruolo della contrattazione nell'ambito della disciplina all'esame. Per questo aspetto, considerati i numerosi e ricorrenti riferimenti all'autonomia collettiva e allo sviluppo della bilateralità contenuti nelle norme in discussione, non si può certo parlare di subordinazione del contratto alla legge. Le clausole di salvaguardia che, peraltro, operano limitatamente al contratto di inserimento e al rapporto di lavoro intermittente, sono mutate dal meccanismo contenuto nella legge

n. 196 del 1997 per il lavoro interinale e muovono dalle stesse premesse, di considerare, cioè, la contrattazione collettiva come complementare rispetto alla volontà del legislatore e, conseguentemente, di assicurare la possibilità che questa ultima possa pienamente esplicitarsi, anche nel caso dell'inerzia delle parti. Nella sua relazione introduttiva, il relatore ha rivolto un condivisibile invito alle parti sociali, affinché venga affidata ad un accordo interconfederale la gestione della transizione dal nuovo al vecchio quadro legale e contrattuale. Ove tale ipotesi trovasse l'assenso degli interessati – che, peraltro, dovrebbero guardare con favore ad un loro ulteriore e più ampio coinvolgimento – la regolazione pattizia della fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema potrebbe produrre anche, ad esempio, l'effetto di superare l'esigenza della negoziazione individuale per lo svolgimento di lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché di consentire una prima attivazione del contratto di inserimento e di lavoro intermittente. A regime, si potrà prevedere un ulteriore momento di valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva, consentendo al Ministro di adottare autonomamente misure provvisorie solo dopo che sia stato concesso un ampio lasso di tempo alle parti per negoziare e che siano stati posti in essere tutti i tentativi per raggiungere l'accordo, fermo restando che, in mancanza di esso, l'autorità amministrativa dovrà decidere tenendo conto dell'opinione prevalente delle parti. Si tratta, cioè, di studiare meccanismi che incoraggino le intese senza però porre impedimenti all'attuazione della volontà del legislatore: in una tale impostazione non è riscontrabile alcun deterioramento del rapporto tra legge e contratto, come pure è stato affermato in alcuni interventi.

Il relatore TOFANI illustra quindi un primo schema di parere, riservandosi di integrarlo alla luce delle osservazioni che verranno espresse dalle Commissioni permanenti 5^a e 7^a. Avverte altresì che nello schema che si accinge ad illustrare vengono dati per acquisiti gli elementi e le indicazioni contenute nella scheda tecnica che il rappresentante del Governo ha messo a disposizione della Commissione, congiuntamente ad alcune conseguenti ipotesi di modifica ed integrazione dello schema di decreto legislativo all'esame. Dà quindi lettura del seguente testo:

«La 11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

ascoltate le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro convocate;

acquisite le osservazioni delle Commissioni permanenti 1^a, 2^a, che si allegano e costituiscono parte integrante del presente parere;

ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003;

ritenuto altresì che il provvedimento contribuirà, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente, ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

1. Assumere le indicazioni unanimemente condivise dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 luglio 2003, con particolare riguardo:

a) alla necessità di richiamare espressamente le competenze in materia di mercato del lavoro riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite;

b) alla opportunità di circoscrivere al solo inserimento lavorativo la formazione erogata dai soggetti autorizzati;

c) alla necessità di ricondurre il libretto formativo di cui all'articolo 2 al libretto formativo del cittadino definito ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;

d) alla opportunità di definire d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni i parametri attraverso cui verificare, per i soggetti privati autorizzati, la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali;

e) alla opportunità di assegnare alle Regioni competenza autorizzatoria per gli intermediari che operano su base esclusivamente regionale;

f) alla opportunità di circoscrivere l'autorizzazione *ope legis* alla intermediazione alle sole Università e Fondazioni universitarie, in modo da ricondurre ai meccanismi di autorizzazione i comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;

g) alla opportunità di precisare gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro;

h) alla opportunità di rinviare alle Regioni la regolamentazione del contratto di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione;

i) alla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna ed esterna alla azienda – di almeno 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali nel caso di apprendistato professionalizzante;

j) alla opportunità di eliminare l'articolo 52 in materia di accreditamento delle imprese formatrici;

k) alla opportunità di inserire anche le Province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro;

2. Valorizzare e sostenere il ruolo della contrattazione collettiva, non solo attraverso modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11, comma 4,

della legge 24 giugno 1997, n. 196, ma anche attraverso l'invito alle parti sociali di affidare a un accordo interconfederale la gestione della transizione dal nuovo al vecchio quadro legale e contrattuale;

3. Precisare la definizione di associazioni sindacali e di ente bilaterale di cui all'articolo 2, in modo da ricomprendere ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi;

4. Ricondurre al concetto di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lett. k) anche i gruppi di persone indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

5. Precisare i trattamenti contributivi e previdenziali delle nuove tipologie di lavoro introdotte;

6. Valutare l'opportunità di eliminare il meccanismo del silenzio-rifiuto nei regimi di abilitazione degli operatori privati nelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale;

7. Per le agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché per le agenzie di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale valutare l'opportunità di circoscrivere l'oggetto sociale esclusivo nell'ambito della polifunzionalità di cui all'articolo 5, comma 1. In ogni caso, per i soggetti polifunzionali del mercato del lavoro precisare il concetto di divisione operativa;

8. Per le agenzie di somministrazione costituite in forma cooperativa o di consorzio cooperativo prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve indivisibili;

9. Precisare che per i consulenti del lavoro è in ogni caso possibile esercitare l'attività di intermediazione mediante i normali regimi di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5;

10. All'articolo 6, includere le Camere di Commercio tra i soggetti che possono essere autorizzati alle attività di intermediazione;

11. Con riferimento alla contribuzione al fondo di cui all'articolo 12 valutare l'opportunità di rinviare a una verifica tra Governo e parti sociali, ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, l'ammontare del contributo per la formazione e per l'integrazione del reddito, al fine di una eventuale riduzione;

12. Definire in modo certo e più contenuto i soggetti beneficiari delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13;

13. Subordinare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14 all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

14. Ridefinire i meccanismi di monitoraggio statistico in modo da orientarli maggiormente in funzione della valutazione delle politiche del lavoro e garantire il coordinamento con le basi informative in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate;

15. Adeguare la congruità del regime sanzionatorio in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro con la gravità e il disvalore sociale dei comportamenti sanzionati;

16. Valutare l'opportunità di ridurre le ragioni tecnico, produttive ed organizzative che consentono la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, rendendo maggiormente omogenee tra di loro le diverse tipologie autorizzate;

17. All'articolo 23, comma 1, valutare l'opportunità con riferimento alla somministrazione di lavoro nella edilizia di fare salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

18. Ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto, valutare l'opportunità di esplicitare i requisiti della organizzazione di mezzi e della assunzione del rischio già contemplati nell'articolo 1655 del Codice Civile;

19. In caso di appalto di servizi prevedere che il regime di solidarietà tra appaltatore e committente si estende non solo agli imprenditori ma anche ai datori di lavoro non imprenditori. Prevedere inoltre che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

20. Rendere più aderente la nuova definizione di cessione di ramo di azienda alla formulazione contenuta nel Patto per l'Italia del luglio 2002;

21. In caso di lavoro intermittente valutare la computabilità del prestatore di lavoro secondo il principio del *pro rata temporis*;

22. Con riferimento al lavoro ripartito:

a) limitare la fattispecie alla sola coppia;

b) eliminare la disposizione che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all'articolo 21, legge 20 maggio 1970, n. 300;

23. Con riferimento al lavoro a tempo parziale, valutare l'opportunità di consentire al lavoratore di farsi assistere, su sua richiesta, da un rappresentante sindacale in caso di sottoscrizione di clausole elastiche o flessibili;

24. Introdurre limiti quantitativi certi con riferimento a tutte le ipotesi di apprendistato;

25. Circoscrivere il campo di applicazione soggettivo dei contratti di inserimento al lavoro ed escludere l'applicazione degli incentivi di natura economica ai soggetti di età inferiore ai ventinove anni;

26. Estendere il ricorso al contratto di inserimento alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Valutare l'estensione del campo di applicazione oggettivo del contratto di inserimento anche agli studi professionali, in coerenza alla attuale disciplina del contratto di formazione e lavoro;

27. Verificare l'opportunità di tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo, con riferimento ai tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che sia regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico;

28. Escludere dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni. Valutare l'opportunità di escludere dal campo di applicazione del lavoro a progetto solo quelle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

29. Con riferimento alle procedure di certificazione prevedere la possibilità di ricorso in sede amministrativa in caso di vizi procedurali. Nella ipotesi di certificazione dei regolamenti interni delle cooperative prevedere che la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro o le Province, con presenza, in maniera paritetica, di rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative;

30. Valutare l'opportunità di disciplinare in modo più articolato il regime transitorio, prevedendo un ampio coinvolgimento delle parti sociali anche mediante la proposta, ricordata al punto 2, di un accordo interconfederale per la fase di transizione. In particolare, per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocaimento professionale già autorizzate ai sensi della disciplina previgente introdurre una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi erariali (n. 256)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio.)

Introduce l'esame il relatore MORRA, il quale ricorda che lo schema di regolamento in titolo prevede, all'articolo 1, l'istituzione presso l'INPS del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999». Per il Fondo è prevista una gestione finanziaria e patrimoniale autonoma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto ministeriale n. 477 del 1997. Come è noto, tale decreto, in attuazione dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662

del 1996, ha adottato un regolamento-quadro per l'estensione delle misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del suddetto regolamento-quadro, nonché dalle disposizioni di legge che specificamente regolano il settore del servizio di riscossione dei tributi, le organizzazioni sindacali del predetto settore hanno depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il contratto collettivo del 12 dicembre 2001, con il quale le parti firmatarie hanno convenuto l'istituzione del Fondo in questione.

Oltre alle disposizioni di legge e di contratto sopra citate, occorre anche richiamare l'articolo 1, comma 1, lettera *q*), numero 2, della legge n. 337 del 1998, che ha delegato il Governo ad emanare norme per la realizzazione di misure di sostegno al reddito, di cui alla citata legge n. 662 del 1996, rivolte specificamente al personale del settore dei concessionari della riscossione; in attuazione di tale delega, il decreto legislativo n. 112 del 1999 ha previsto, al comma 7 dell'articolo 63, che le sopra citate misure fossero attuate in conformità con il regolamento quadro di cui al decreto ministeriale n. 447 del 1997.

Infine, l'articolo 81 della legge n. 342 del 2000 ha stabilito che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale derivanti dall'attuazione della legge n. 337 del 1998, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla legge n. 377 del 1958, venisse utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, previo accordo con le parti.

In base agli accordi sindacali del 28 febbraio e 4 aprile 2002, intervenuti tra le parti firmatarie del contratto collettivo del 12 dicembre 2001, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, ha adottato il decreto 13 settembre 2002, con il quale si è disposto che l'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza, pari a oltre 587 milioni di euro, fosse utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 1 dello schema di regolamento all'esame, tramite un'assegnazione annua di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, per un periodo non inferiore a sei anni.

Conseguentemente, le parti firmatarie del contratto collettivo del 2001 hanno provveduto ad aggiornarlo, con l'accordo del 15 novembre 2002, riguardante, in sostanza, il finanziamento delle prestazioni erogate a carico del Fondo di solidarietà e, dopo il deposito presso il Ministero del lavoro, le stesse parti sono state sentite, il 25 novembre 2002, ai fini dell'adozione dello schema di regolamento ora al nostro esame.

Il relatore passa quindi ad illustrare i contenuti dell'articolato, ricordando che l'articolo 1, già richiamato, provvede all'istituzione e alla denominazione del Fondo, mentre l'articolo 2 ne detta le finalità, riguardanti l'attuazione di interventi volti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e

dell'occupazione, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, anche derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative volte ad innovare la disciplina della riscossione.

Tali finalità potranno essere esercitate a favore di coloro che alla data del 31 dicembre 2000, risultino essere in servizio alle dipendenze delle concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi, nonché delle loro aziende controllanti; dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi) e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).

All'amministrazione del Fondo provvede, ai sensi dell'articolo 3, un «comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'Ascotributi; da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto del 12 dicembre 2001, e da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Questi ultimi sono nominati per due anni, rinnovabili una sola volta, con decreto del Ministro del lavoro. Alle riunioni del comitato partecipano, come previsto in via generale dall'articolo 3, comma 4 del Decreto ministeriale n. 477 del 1997, il collegio sindacale dell'INPS, il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

L'articolo 4 indica i compiti spettanti al comitato amministratore del Fondo, che attengono, in particolare, alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, alla deliberazione in merito alla concessione degli interventi del Fondo, alla misura dell'assegnazione annuale dell'avanzo di gestione del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958; alla misura sia del contributo addizionale per le prestazioni ordinarie sia del contributo straordinario per gli interventi straordinari; alla vigilanza sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché in via generale sull'andamento della gestione; e alla decisione sugli eventuali ricorsi in materia di contributi e prestazioni.

L'articolo 5 definisce in termini generali le prestazioni rese dal Fondo, distinguendole in ordinarie e straordinarie: le prestazioni ordinarie consistono nel finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con i relativi Fondi nazionali e comunitari; e nel finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o con orario ridotto, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Le prestazioni straordinarie consistono invece nella erogazione di assegni di sostegno al reddito e nel versamento della contribuzione correlata per i lavoratori che siano ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo; tali assegni possono essere erogati per un massimo di sessanta mesi, sino alla maturazione da parte del lavoratore del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

Le modalità di finanziamento del Fondo sono definite con l'articolo 6, ai sensi del quale per le prestazioni ordinarie sono dovuti un contributo ordinario dello 0,50 per cento, di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; e un contributo addizionale a carico del solo datore di lavoro, in misura non superiore all'1,50 per cento, in caso di fruizione delle prestazioni previste per le situazioni di riduzione di orario o sospensione dal lavoro.

Per gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione è invece dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario determinato in percentuale dal Comitato amministratore, con riferimento ai soli lavoratori interessati e in misura tale da coprire il fabbisogno per l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione correlata.

Ai sensi del comma 4, l'obbligo di versamento dei predetti contributi è sospeso in relazione al finanziamento previsto dal citato decreto interministeriale 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Altre disposizioni contemplano la possibilità di utilizzare l'eventuale minore assegnazione o il minor utilizzo annuale negli esercizi successivi, nonché la possibilità che il Fondo possa richiedere un versamento dei contributi in una serie di casi, indicati al comma 6 dello stesso articolo 3.

Ai sensi del successivo comma 7, la ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale viene effettuata secondo le seguenti percentuali: dal 10 al 20 per cento per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; dal 5 al 15 per cento per il finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o con orario ridotto; dal 65 all'85 per cento per l'erogazione di assegni di sostegno al reddito ed il versamento della contribuzione ad essi correlata. La procedura di liquidazione del Fondo viene poi disciplinata dai commi da 9 a 11.

L'articolo 7 subordina l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 dello schema in esame all'espletamento delle procedure contrattuali previste, anche a livello legislativo, per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Inoltre viene precisato, al comma 2, che l'accesso alle prestazioni è subordinato al raggiungimento di un accordo aziendale.

Si segnala che il comma 4 consente anche ai dirigenti di poter richiedere le prestazioni del Fondo, escluse quelle relative ai programmi formativi.

L'articolo 8 richiama i criteri posti dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 per l'individuazione dei lavoratori in esubero, e quindi i criteri di scelta dei lavoratori stessi per l'accesso alla prestazione straordinaria.

L'articolo 9 disciplina le modalità con le quali le aziende possono usufruire dell'importo assegnato al Fondo, mentre l'articolo 10 disciplina

l'accesso delle aziende alle prestazioni ordinarie del Fondo, secondo criteri di priorità, di proporzionalità delle prestazioni e di turnazione.

L'articolo 11 fissa i criteri per la determinazione della misura dei trattamenti erogati dal Fondo ai sensi dell'articolo 5, distinguendo tra assegno ordinario di sostegno del reddito ed assegno straordinario per esuberanti strutturali.

L'articolo 12 stabilisce che la corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito è incompatibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente.

L'articolo 13 dispone che venga salvaguardato il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali, mentre gli articoli 14 e 5 concernono, rispettivamente, il termine di durata del Fondo e il rinvio, per quanto non espressamente previsto nel testo all'esame, alle disposizioni del Decreto ministeriale n. 477 del 1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

indi del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone di svolgere dapprima l'esame sul bilancio preventivo 2002 dell'INAIL.

La Commissione concorda.

Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni – INAIL

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno. Avverte che il testo integrale della relazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Esponde la relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni – INAIL, sulla base degli elementi di cui dispone.

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) nel bilancio di previsione 2002 è stata formulata un'ipotesi di disavanzo economico complessivo di 460 mln di euro, che rappresenta il saldo tra le entrate e le uscite correnti (- 15 mln di euro), rettificato dai proventi e dai costi che non danno luogo a movimentazioni finanziarie (-445 mln di euro);

B) il presunto risultato economico si riflette sulla situazione patrimoniale, determinando un ulteriore incremento del disavanzo patrimoniale che dai 9.622 mln di euro preventivati per il 2001 dovrebbero attestarsi, nel 2002, sui 10.082 mln di euro;

C) l'evidenziato disavanzo economico di 460 mln di euro scaturisce dalla somma algebrica delle previsioni formulate per le singole gestioni e, in particolare, a budget 2002 risulta confermato il risultato economico positivo della gestione industria (1.005 mln di euro);

D) si registra il perdurare del disavanzo economico della gestione agricoltura (-1.475 mln di euro) mentre per la gestione dei medici radiologi è stato previsto un tendenziale equilibrio (un disavanzo di appena 1 mln di euro) e per la gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stato ipotizzato un consolidamento della stessa, prevedendosi un avanzo economico di 11 mln di euro;

E) sotto il profilo finanziario è stato previsto un avanzo di 959 mln di euro (a fronte di entrate accertate stimate pari a 12.682 mln di euro, infatti, le uscite impegnate sono state ipotizzate in 11.723 mln di euro) sul quale hanno inciso positivamente, da una parte, gli accertamenti delle entrate derivanti dal processo di cartolarizzazione degli immobili; dall'altra, il venire meno delle uscite per finanziamento di progetti di sicurezza e riqualificazione degli invalidi del lavoro, previsti per il triennio 1999/2001;

F) il quadro della situazione complessiva dell'Istituto prevista per il 2002 si completa con una previsione di avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2002 per 1.958 mln di euro: peraltro, l'esercizio in esame non contribuisce positivamente alla formazione di tale risultato nel senso che è previsto che generi un disavanzo di cassa di -354 mln che va a decurtare la consistenza dell'avanzo di cassa previsto al 1° gennaio 2002 pari a 2.312 mln di euro;

G) influiscono sull'andamento della gestione patrimoniale in generale e, quindi, sulla previsione di riduzione dei relativi proventi, le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare e anche alla luce di tale evoluzione, l'Istituto ha evidenziato la necessità e l'urgenza di superare le rigidità della gestione di Tesoreria e di indirizzarsi verso investimenti che assicurino una redditività allineata al tasso di attualizzazione;

H) complessivamente non si registrano a livello aggregato criticità sul versante dei costi di funzionamento, anche se si ribadisce l'opportunità di monitorare i costi legati all'informatica.

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno monitorare il presunto disavanzo economico di 460 mln di euro, che si riflette sulla situazione patrimoniale, determinando un ulteriore incremento del disavanzo patrimoniale che dai 9.622 mln di euro preventivati per il 2001 dovrebbero attestarsi, nel 2002, sui 10.082 mln di euro;

2) appare altresì necessario verificare le condizioni per il superamento del perdurare del gravissimo disavanzo economico della gestione agricoltura, pari a -1.475 mln di euro.»

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con la proposta del relatore. Rileva, peraltro, l'opportunità di meglio evidenziare al punto 2 delle considerazioni conclusive che appare imprescindibile superare il gravissimo disavanzo della gestione agricoltura.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) concorda con la proposta del deputato Barbieri. Riterrebbe opportuno inoltre evidenziare l'esigenza di un maggior impegno da parte dell'Istituto nella prevenzione degli infortuni, nonchè la realizzazione delle condizioni per superare le rigidità della gestione di Tesoreria.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente* relatore, concorda con le osservazioni svolte, rilevando peraltro che alcune di esse sono già contenute nella proposta da lui presentata. Presenta, quindi, una nuova formulazione delle considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, quindi, la nuova proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni - INAIL (*vedi allegato 1*).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Esponde la relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA, sulla base degli elementi di cui dispone.

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto previdenza per il settore marittimo - IPSEMA (*vedi allegato 2*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO 1

**Esame del bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni - INAIL**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) nel bilancio di previsione 2002 è stata formulata un'ipotesi di disavanzo economico complessivo di 460 mln di euro, che rappresenta il saldo tra le entrate e le uscite correnti (- 15 mln di euro), rettificato dai proventi e dai costi che non danno luogo a movimentazioni finanziarie (-445 mln di euro);

B) il presunto risultato economico si riflette sulla situazione patrimoniale, determinando un ulteriore incremento del disavanzo patrimoniale che dai 9.622 mln di euro preventivati per il 2001 dovrebbero attestarsi, nel 2002, sui 10.082 mln di euro;

C) l'evidenziato disavanzo economico di 460 mln di euro scaturisce dalla somma algebrica delle previsioni formulate per le singole gestioni e, in particolare, a budget 2002 risulta confermato il risultato economico positivo della gestione industria (1.005 mln di euro);

D) si registra il perdurare del disavanzo economico della gestione agricoltura (-1.475 mln di euro) mentre per la gestione dei medici radiologi è stato previsto un tendenziale equilibrio (un disavanzo di appena 1 mln di euro) e per la gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stato ipotizzato un consolidamento della stessa, prevedendosi un avanzo economico di 11 mln di euro;

E) sotto il profilo finanziario è stato previsto un avanzo di 959 mln di euro (a fronte di entrate accertate stimate pari a 12.682 mln di euro, infatti, le uscite impegnate sono state ipotizzate in 11.723 mln di euro) sul quale hanno inciso positivamente, da una parte, gli accertamenti delle entrate derivanti dal processo di cartolarizzazione degli immobili; dall'altra, il venire meno delle uscite per finanziamento di progetti di sicurezza e riqualificazione degli invalidi del lavoro, previsti per il triennio 1999/2001;

F) il quadro della situazione complessiva dell'Istituto prevista per il 2002 si completa con una previsione di avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2002 per 1.958 mln di euro: peraltro, l'esercizio in esame non contribuisce positivamente alla formazione di tale risultato nel senso che è previsto che generi un disavanzo di cassa di - 354 mln che va a decurtare la consistenza dell'avanzo di cassa previsto al 1° gennaio 2002 pari a 2.312 mln di euro;

G) influiscono sull'andamento della gestione patrimoniale in generale e, quindi, sulla previsione di riduzione dei relativi proventi, le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare e anche alla luce di tale evoluzione, l'Istituto ha evidenziato la necessità e l'urgenza di superare le rigidità della gestione di Tesoreria e di indirizzarsi verso investimenti che assicurino una redditività allineata al tasso di attualizzazione;

H) complessivamente non si registrano a livello aggregato criticità sul versante dei costi di funzionamento, anche se si ribadisce l'opportunità di monitorare i costi legati all'informatica.

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno monitorare il presunto disavanzo economico di 460 mln di euro, che si riflette sulla situazione patrimoniale, determinando un ulteriore incremento del disavanzo patrimoniale che dai 9.622 mln di euro preventivati per il 2001 dovrebbe attestarsi, nel 2002, sui 10.082 mln di euro;

2) appare imprescindibile superare il gravissimo disavanzo economico della gestione agricoltura, pari a -1.475 mln di euro.

ALLEGATO 2

Esame del bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) secondo le previsioni l'esercizio finanziario relativo all'anno 2002 dovrebbe chiudersi con un avanzo finanziario di 23 mila euro. A fronte, infatti, di entrate complessive per 272,664 mln di euro le uscite sono state stimate in 272,641 mln di euro;

B) il saldo di parte corrente, sulla base delle stime formulate, risulta pari a 9.890 mila euro, il che comporta che le spese in conto capitale determinano un abbattimento del saldo complessivo;

C) sul versante delle entrate in conto capitale, anche se è stato previsto un aumento significativo delle entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni crediti (da 50,2 a 60,3 mln di euro), rispetto al dato previsionale assestato 2001 (quantificabile in circa il 20 per cento), dal lato delle uscite il titolo II è stato ipotizzato in aumento da 61 mln di euro a 70,6 mln di euro (è stato previsto uno stanziamento di 22,8 mln di euro della voce acquisto di valori mobiliari e di 45,2 mln di euro della voce concessione crediti);

D) per quanto attiene i costi di gestione, non si rilevano particolari criticità.

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

77^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Zancan, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (250): osservazioni favorevoli con rilievi e condizione.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

228^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 18,10.

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta dell'emendamento 8.100 e dei subemendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 8.100 riproduce, con varie modificazioni, il testo del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche, come modificato nel corso dell'*iter* parlamentare; posto che sul testo del provvedimento la Commissione aveva espresso un parere non ostativo, occorre, tuttavia, valutare, la portata finanziaria delle modifiche apportate al testo del decreto-legge. In particolare, occorre valutare se dalla disposizione del comma 3, che pone un vincolo di destinazione alle risorse riconosciute all'UNIRE, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge n. 468 del 1978, anche tenuto conto che il medesimo comma 3 quantifica gli oneri in due milioni di euro a decorrere dal 2003,

ponendone la copertura a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dell'UNIRE.

Osserva, altresì, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dallo spostamento dei termini di versamento di cui al comma 5, con particolare riferimento a quelli di cui al secondo e terzo periodo (analoga valutazione deve essere altresì svolta con riferimento all'emendamento 8.100/10), e della possibilità dell'UNIRE di avvalersi delle strutture provinciali dell'AIA per la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe equina, di cui al comma 15. Con riferimento alle modifiche introdotte dal comma 22, occorre in primo luogo acquisire chiarimenti sulla portata dell'attribuzione all'UNIRE della qualifica di ente di diritto pubblico di primo livello; segnala, inoltre, che dalla nuova articolazione interna dell'UNIRE, con la previsione di tre direzioni e tre consulte tecniche possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dell'UNIRE; analoghe osservazioni possono svolgersi con riferimento all'emendamento 8.100/12, che tuttavia prevede solamente la possibilità di costituire le consulte tecniche. In relazione a tali oneri, osserva che l'articolo 23 ne dispone la copertura a carico delle ordinarie disponibilità anche di bilancio dell'UNIRE. Precisa, inoltre, che il medesimo comma esclude la corresponsione di emolumenti per la partecipazione alle Consulte tecniche, non precisando in merito alla eventuale attribuzione di rimborsi spese. Rileva infine l'esigenza di valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 8.100/6 e 8.100/8, mentre non riscontra aspetti meritevoli di osservazioni in ordine ai restanti subemendamenti.

Con riferimento all'emendamento 8.100, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia che è riprodotto, in larga parte, il testo del decreto-legge n. 45 del 2003; il testo dell'emendamento, in particolare, contiene le modifiche approvate dalla VI Commissione della Camera dei deputati. In particolare, segnala che nel corso dell'esame del decreto la Commissione bilancio del Senato ha già esaminato il testo ora riprodotto nell'emendamento, esprimendo parere favorevole. Rileva, inoltre, che il testo dell'emendamento prevede ulteriori garanzie di discussione delle somme dovute dai concessionari delle scommesse ippiche (polizze fidejussorie ed avvio, in determinate condizioni, di procedure coattive di riscossione dei debiti), stabilendo altresì il versamento degli interessi maturati su tali somme. Per quanto riguarda, poi, i profili di novità, segnala che il comma 3 prevede la destinazione di almeno il 4 per cento delle risorse destinate all'UNIRE a specifiche finalità di salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione; il comma 15 prevede, poi, che la gestione dell'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale avvenga avvalendosi delle strutture provinciali dell'AIA, senza oneri aggiuntivi; sottolinea, poi, che l'articolo 22 prevede modifiche allo statuto dell'UNIRE, con la costituzione di tre consulte tecniche. Rileva, infine, di non avere osservazioni sui subemendamenti all'emendamento 8.100.

Il presidente AZZOLLINI osserva che il comma 3 appare formulato in modo improprio: infatti, se si giustifica l'apposizione del vincolo parziale di cui al comma 3 all'utilizzo delle nuove risorse derivanti dal contributo concesso all'UNIRE ai sensi del comma 2, risulta inutile, oltre che incongrua, la copertura dell'ultimo periodo del comma 3, con riferimento alle ordinarie disponibilità dell'UNIRE. Al riguardo la Commissione potrebbe porre la condizione della soppressione del suddetto periodo.

Rilevato il carattere «virtuoso» delle modificazioni introdotte al comma 5 rispetto al testo del citato disegno di legge di conversione del decreto-legge n.147 del 2003, in quanto vi si contemplano anche i pagamenti relativi agli interessi, propone di esprimere un parere non ostativo sul suddetto emendamento aggiungendo due ulteriori condizioni inerenti all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sia al comma 15, sia al comma 23, precisando che la partecipazione alle consulte tecniche di cui al comma 22 non comporta la corresponsione di indennità né rimborsi. Analoga condizione potrebbe essere posta a proposito del subemendamento 8.100/12, che riformula il comma 22, nonché osserva che la Sottocommissione potrebbe esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.100/6, tenuto conto che sembra suscettibile di comportare maggiori oneri.

Il senatore MORANDO non condivide la proposta di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sulla disposizioni del comma 3, ancorché riformulato sopprimendo l'ultimo periodo. Osserva, infatti, che l'attribuzione all'UNIRE dei compiti di cui al comma 3, inerenti alla salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, appare in contrasto con le finalità delle risorse stanziare dal comma 2, volte a facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE. Analoghe osservazioni sono riferibili ai commi 15 e 22, in relazione ai quali appare in contrasto con i principi della contabilità di Stato il riferimento alla ordinarie risorse di bilancio né, tuttavia, in assenza di adeguata copertura, appare possibile dare attuazione alle misure ivi rispettivamente previste. In relazione al comma 22 sottolinea, in particolare, che la lettera *b*) sembra autorizzare la costituzione di tre nuove direzioni, rispettivamente riferite all'area trotto, all'area galoppo e all'area sella.

Il senatore CADDEO si associa alle osservazioni del senatore Morando, rilevando che, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge n.468 del 1978, deriva un onere diretto per la finanza pubblica dell'attribuzione di nuovi compiti e funzioni agli enti del settore pubblico.

Alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, dopo aver rilevato che le direzioni di cui al citato comma 22, lettera *b*), sembrano risultare preesistenti rispetto alle disposizioni dell'emendamento 8.100, il presidente AZZOLLINI propone infine di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 8.100 ed i relativi sube-

mendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 8.100, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che sia soppresso il comma 3; che l'ultimo periodo del comma 15 sia sostituito dal seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; che il comma 23 sia sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.100/6 nonché parere di nulla osta sul subemendamento 8.100/12 a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che sia recepita la medesima condizione posta a proposito del comma 23 dell'emendamento 8.100.

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 18,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 25 luglio 2003, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977)
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 250).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (*Doc. LVII, n. 3*)